

72.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1981

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
ACCAME: Sullo stato di avanzamento della messa a punto dei sommergibili classe Sauro, prima serie e sull'esito della sperimentazione sui siluri filoguidati forniti dalla Moto-fides di Livorno (4-02731) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).	3566	gli organi della rappresentanza militare stessa (4-03756) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).	3568
ACCAME: Per l'aggiornamento, in conformità con la legge di riforma dei servizi di sicurezza, delle disposizioni relative alla polizia militare (4-03653) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).	3566	ACCAME: Sugli alti ufficiali già facenti parte del SIFAR che ancora prestano servizio nel SISMI (4-04546) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).	3568
ACCAME: Sulla non applicabilità al personale militare che non si trova in servizio attivo delle norme che consentono l'uso degli stabilimenti per cure balneo-termali (4-03682) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).	3567	ACCAME: Sui criteri in base ai quali è stata stabilita la rappresentanza centrale dell'esercito in applicazione della tabella A, la quale prevede per l'esercito quattro ufficiali, sei sottufficiali, due volontari (4-05024) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).	3568
ACCAME: Per eliminare le disparità esistenti tra le forze armate in materia di riposo per chi è preposto ad onerosi compiti nei servizi di guardia (4-03742) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).	3567	ACCAME: Sull'incendio sviluppatosi sulla nave <i>Ardito</i> e sull'ammontare dei relativi danni (4-05026) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).	3569
ACCAME: Per la diretta partecipazione, alla compilazione del regolamento interno delle rappresentanze militari, di coloro che hanno avuto occasioni di contenzioso con l'amministrazione in concomitanza con le elezioni de-	3567	ACCAME: Per l'eliminazione delle sperequazioni esistenti nella carriera degli ufficiali del RSU (4-05209) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).	3570
		ACCAME: Sui motivi che hanno determinato l'arresto, per procurata infermità, di Carlo Bazzica da parte della procura militare della Repubblica presso il tribunale militare territoriale di Roma (4-05405) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).	3571

	PAG.		PAG.
ACCAME: Sull'incidente stradale avvenuto a Poggiorsini (Bari), in cui hanno trovato la morte cinque soldati e sei sono rimasti feriti, e sulla morte del soldato di leva Massimo Cianciullo, ucciso da una scheggia al poligono di Tarquinia (Viterbo) (4-05585) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).	3571	ACCAME: Sullo sgombero dei militari dell'infermeria del quarantottesimo battaglione di fanteria in occasione della visita del comandante del quinto corpo d'armata (4-05627) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).	3579
ACCAME: Sulla morte del caporal maggiore AS Giovanni Bonaccorso avvenuta il 24 maggio 1979 (4-05594) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).	3572	ACCAME: Per la predisposizione di un'indagine in merito alla morte del militare di leva Alfredo Gubernali, deceduto per un attacco di asma (4-05634) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).	3580
ACCAME: Per l'adozione di provvedimenti volti a garantire una maggiore sicurezza ai militari di leva, anche in relazione alla morte di Maurizio Renier, avvenuta presso lo aeroporto di Viterbo (4-05615) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).	3575	ACCAME: Sulla vicenda del giovane Michelangelo Iandoli che prestò servizio presso la caserma di Cassino (Frosinone), in relazione ai suoi rapporti con il capitano Giannini (4-06276) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).	3581
ACCAME: Sui criteri di assegnazione degli alloggi di servizio al personale militare (4-05616) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).	3576	ACCAME: Per un intervento volto ad uniformare i trattamenti di quiescenza e previdenza dei militari (4-06341) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).	3581
ACCAME: Sui dati relativi al tunnelaggio dell'incrociatore tutto ponte costruito presso i cantieri di Monfalcone (Gorizia) (4-05618) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).	3577	ACCAME: Per la definizione, dopo 34 anni, della pratica di pensione di invalidità a favore dell'ex militare Enrico Barchi per malattia contratta in servizio (4-06692) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).	3582
ACCAME: Sui provvedimenti che si intendono prendere in relazione al grave incidente verificatosi presso il poligono di tiro di Teulada (Cagliari), in cui sono rimasti feriti otto soldati appartenenti al battaglione Bezzacca (4-05620) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).	3577	ALTISSIMO: Per l'inclusione della dogana di Domodossola (Novara) tra quelle abilitate ad effettuare l'importazione e l'esportazione di alcuni prodotti siderurgici (4-06176) (risponde REVIGLIO, <i>Ministro delle finanze</i>).	3582
ACCAME: Sulla morte del militare Cesare Guglielmini di Roma, appartenente al terzo gruppo missili di Codognè (Treviso) (4-05622) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).	3578	AMARANTE: Sulla veridicità della notizia secondo la quale la conservatoria dei registri immobiliari di Salerno è debitrice di canoni arretrati per la fornitura di acqua, luce, telefono e riscaldamento (4-06864) (risponde REVIGLIO, <i>Ministro delle finanze</i>).	3583

	PAG.		PAG.
ANTONI: Sul blocco delle forniture di metano dalla Libia alla SNAM di Panigallia (La Spezia) (4-06135) (risponde DE MICHELIS, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i>).	3583	CASTOLDI: Sulla disabilitazione allo sdoganamento dei prodotti siderurgici della dogana di Domodossola (Novara) (4-05779) (risponde REVIGLIO, <i>Ministro delle finanze</i>).	3587
ANTONI: Sugli elementi in possesso dell'amministrazione finanziaria relativamente alle trentotto comunicazioni giudiziarie emesse dal sostituto procuratore della Repubblica di La Spezia nei confronti di industriali operanti nel settore della navalmeccanica (4-06659) (risponde REVIGLIO, <i>Ministro delle finanze</i>).	3584	CERQUETTI: Per l'assegnazione alla famiglia del vigile urbano Angelo Nobili di Solaro (Milano), ucciso in uno scontro a fuoco con rapinatori, delle provvidenze previste per i caduti nell'adempimento del dovere (4-03759) (risponde ROGNONI, <i>Ministro dell'interno</i>).	3588
BALZARDI: Sulla disabilitazione allo sdoganamento dei prodotti siderurgici della dogana di Domodossola (Novara) (4-05917) (risponde REVIGLIO, <i>Ministro delle finanze</i>).	3584	CICCIOMESSIONE: Per la sospensione dei corsi di specializzazione per sottufficiali di marina, che si svolgono presso la scuola CEMM di San Vito (Taranto), per i quali i militari percepirebbero un'elevata indennità di missione, e per destinare ai terremotati della Campania e della Basilicata le villette utilizzate dai suddetti militari (4-05850) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).	3589
BENCO GRUBER: Per l'adozione di un provvedimento di sanatoria amministrativa nei confronti degli utenti abitanti nelle zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia relativamente al pagamento del canone radiotelevisivo per gli anni 1975 e 1977 (4-07342) (risponde REVIGLIO, <i>Ministro delle finanze</i>).	3585	CODRIGNANI: Sull'applicazione data alle assicurazioni del ministro della difesa in merito al problema degli obiettori di coscienza, in relazione alle recenti condanne pronunciate dal tribunale di La Spezia (4-06172) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).	3589
CAPPELLI: Sull'applicazione restrittiva della legge 19 febbraio 1979, n. 52, ad ufficiali che hanno lasciato il servizio a domanda prima del 1° gennaio 1979, e per una sua interpretazione autentica (4-04161) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).	3585	COSTAMAGNA: Per la revoca, da parte della società IPI, della disdetta del contratto della stazione di servizio gestita da Gianfranco e Valeria Maggi, sita a Torino (4-03692) (risponde DE MICHELIS, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i>).	3590
CAPPELLI: Sull'esclusione della dogana del porto di Ravenna da quelle abilitate alle operazioni di importazione dei prodotti siderurgici (4-06038) (risponde REVIGLIO, <i>Ministro delle finanze</i>).	3586	COSTAMAGNA: Sulla chiusura all'importazione dei prodotti siderurgici della dogana di Domodossola (Novara) e il conseguente blocco dei magazzini dei trafori di Vercelli (4-05880) (4-05884) (4-06802) (risponde REVIGLIO, <i>Ministro delle finanze</i>).	3590
CARLOTTO: Per l'apertura a Cuneo di una seconda ricevitoria del lotto (4-07412) (risponde REVIGLIO, <i>Ministro delle finanze</i>).	3587		

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1981

	PAG.		PAG.
COVATTA: Sulla capacità produttiva della sezione distaccata divisione ripristini e recuperi dello stabilimento militare del munizionamento di Noceto (Parma) (4-05554) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).	3592	maggiore aiutante dei carabinieri (4-06099) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).	3595
CRISTOFORI: Sulla punta <i>rekord</i> di assenteismo raggiunta dai dipendenti dello stabilimento dell'Alfasud di Pomigliano D'Arco (Napoli) nella giornata del 24 settembre 1980 (4-04943) (risponde DE MICHELIS, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i>).	3592	MILANI: Sulla veridicità della notizia secondo la quale il colonnello guatemalteco Carlos Gonzales avrebbe frequentato corsi delle forze armate italiane (4-04753) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).	3595
DE CARO: Sullo stato di attuazione della legge 18 agosto 1978, n. 497, concernente la realizzazione e l'assegnazione di alloggi di servizio per il personale militare (4-03572) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).	3593	MILANI: Sui motivi del mancato accoglimento dell'istanza di riconoscimento dell'obiezione di coscienza presentata da Raffaello Vaghi di Saronno (Varese) (4-04983) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).	3596
FRANCHI: Sulla mancanza di dati concernenti la quantità di gas acquistato in Germania, nelle fatture della ditta MEC Gas Cremona di Cava Tigozzi (Cremona) (4-05529) (risponde REVIGLIO, <i>Ministro delle finanze</i>).	3594	NAPOLETANO: Sulla veridicità della notizia secondo la quale a distanza di due ore dall'uccisione di Nicola Giacumbi, l'antiterrorismo e la questura di Salerno erano ancora all'oscuro dell'accaduto (4-02978) (risponde ROGNONI, <i>Ministro dell'interno</i>).	3597
GRIPPO: Sullo stato della pratica di pensione a favore di Teresa Cagnazzo, vedova del tenente colonnello dei carabinieri Vincenzo Cagnazzo, deceduto per causa di servizio (4-05246) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).	3594	ONORATO: Sui motivi per i quali la signora Silvia Ponzalli di Luco di Mugello (Firenze), benché avesse superato le prove per essere ammessa al corso allievi operai della settima officina riparazioni motorizzazione esercito di Firenze, non sia stata poi accettata al detto corso (4-05390) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).	3598
MANFREDI GIUSEPPE: Sui motivi per i quali non sono state disposte opportune provvidenze a favore dei familiari del militare Pier Aldo Simon-di deceduto in un incidente stradale mentre rientrava dalla libera uscita (4-05198) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).	3595	PARLATO: Sull'obiettivo dello scavo che sarà effettuato dalla sovrintendenza archeologica di Napoli nella zona archeologica di Alvignano (Caserta) (4-06363) (risponde CAPRIA, <i>Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno</i>).	3598
MANFREDI GIUSEPPE: Sullo stato della pratica di equo indennizzo di Cesare Molineri, già maresciallo		PARLATO: Sull'obiettivo dello scavo che sarà effettuato dalla sovrintendenza archeologica di Napoli nella	

PAG.		PAG.
	zona archeologica di Roccamonfina (Caserta) (4-06364) (risponde CAPRIA, <i>Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno</i>).	data anteriore al 22 febbraio 1979 (4-03790) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).
3599		3604
	PARLATO: Sulla concessione all'impresa Clemente D'Onofrio di Napoli dei lavori relativi alle opere murarie decise per il potenziamento degli adduttori della centrale di Lufrano (Napoli) (4-06365) (risponde CAPRIA, <i>Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno</i>).	TASSONE: Per consentire a Giacinto Casciaro, dipendente dell'ufficio imposte dirette di Rossano (Cosenza), di espletare il proprio mandato consiliare, come previsto dall'articolo 2 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078 (4-06699) (risponde REVIGLIO, <i>Ministro delle finanze</i>).
3600		3605
	RAUTI: Sul progetto relativo alla costruzione di un nuovo campo sportivo a Coreno Ausonia (Frosinone) (4-06169) (risponde CAPRIA, <i>Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno</i>).	TASSONE: Per l'eliminazione dei ritardi nel rilascio, da parte degli Uffici tecnici erariali della Calabria, dei certificati catastali (4-07375) (risponde REVIGLIO, <i>Ministro delle finanze</i>).
3601		3605
	RENDE: Sull'incarico per l'educazione artistica nelle scuole medie conferito all'insegnante Maria Laura Candia Pulieri (4-06043) (risponde BODRATO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	TESSARI ALESSANDRO: Sulla perquisizione operata da agenti della DIGOS nell'abitazione dell'ingegnere Giancarlo Filligoi in Roma (4-02046) (risponde ROGNONI, <i>Ministro dell'interno</i>).
3602		
	SANTI: Per un intervento del Governo italiano volto a salvaguardare i diritti civili e i principi della legalità e della libertà democratica nei confronti dei prigionieri politici in Uruguay (4-06902) (risponde SPERANZA, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>).	ZANFAGNA: Per un intervento volto a far sì che all'ex carabiniere Giuseppe Punzi, collocato in congedo per malattia il 12 ottobre 1977, venga corrisposta la pensione di invalidità (4-03933) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).
3602		3606
	SILVESTRI: Sul ritardo con cui abitualmente la SIP salda i debiti con i propri fornitori (4-05253) (risponde DE MICHELIS, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i>).	ZANONE: Sui criteri seguiti dal Ministero della difesa nell'individuare i comuni colpiti dal terremoto ai fini del precongelo dei militari in servizio di leva (4-06646) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).
3604		3606
	STEGAGNINI: Sull'applicazione e l'interpretazione dell'articolo 1-bis della legge 19 febbraio 1979, n. 52, riguardante l'attribuzione degli aumenti periodici biennali agli ufficiali cessati dal servizio permanente in	ZOLLA: Per la revoca del provvedimento con il quale la dogana di Domodossola (Novara) è stata disabilitata alle operazioni di sdoganamento dei prodotti siderurgici (4-05869) (risponde REVIGLIO, <i>Ministro delle finanze</i>).
		3607

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.*
— Per conoscere lo stato di avanzamento della messa a punto del sistema d'arma dei sommergibili Classe Sauro, prima serie;

in particolare, per conoscere l'esito della sperimentazione sui siluri filoguidati forniti dalla Motifides di Livorno e l'esito delle prove di tali siluri condotte sui sommergibili Classe Toti e da parte di Mariperman, La Spezia, tenendo anche conto che risulterebbe che nelle prove eseguite per la vendita all'India, i siluri non funzionavano;

per conoscere, infine, se, con il sommergibile in moto alla velocità di impiego operativo, il siluro non rischia di rimanere impigliato nelle eliche. (4-02731)

RISPOSTA. — I primi esemplari del siluro filoguidato A. 184 sono stati sottoposti ad un intenso programma di sperimentazioni durante il quale sono stati eliminati alcuni inconvenienti e si sono affinate le prestazioni del sistema, allo scopo di iniziare la produzione in serie di armi dotate della necessaria affidabilità.

L'eventualità di interferenze tra il siluro lanciato e le eliche del sommergibile è tecnicamente da escludere. Il collegamento di filoguida presenta, come in tutti i sommergibili anche di altre marine, una vasta problematica con relativo ampio ventaglio di soluzioni tecniche e di manovra.

Il sistema è attualmente imbarcato sui sommergibili *Sauro* e *Di Cossato* mentre è in corso di programmazione la valutazione tecnica del sistema in ambiente operativo.

Il Ministro: LAGORIO.

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.*
— Per sapere:

se le attuali disposizioni-istruzioni relative alla polizia militare in vigore nell'ambito dell'amministrazione della difesa siano state aggiornate e corrette a seguito dell'emanazione della legge di riforma dei « servizi di sicurezza », o se esse non siano, invece, ancora tali da consentire il perdurare di situazioni e prassi ormai in contrasto con la citata legge.

Quanto sopra anche in considerazione della particolare rilevanza che riveste il principio irrinunciabile di salvaguardia della indipendenza e della correttezza istituzionale dell'istituto della polizia militare — come individuato dai codici in vigore e dalla stessa legge di riforma dei servizi —, con i suoi organi, uomini, compiti, funzioni e figure giuridiche.

Per sapere inoltre se le disposizioni-istruzioni di cui trattasi consentano almeno la chiara individuazione, sia in termini di veste giuridica che in termini di « manifestazione di funzioni espletate », del militare di qualunque Corpo ed Arma riveniente — temporaneamente o in forma continuativa — incarichi di polizia militare. (4-03653)

RISPOSTA. — Le attuali disposizioni in materia di polizia militare sono in linea con le norme contenute nella legge del 24 ottobre 1977, n. 801, relativa ai servizi di sicurezza. Particolare cura viene posta nel salvaguardare l'indipendenza e la correttezza istituzionale dell'istituto di polizia militare con i suoi organi, uomini, compiti, funzioni.

In armonia ed in esecuzione delle disposizioni contenute nella legge 24 ottobre 1977, n. 801, ho approvato la diret-

tiva che regola in dettaglio i rapporti SISMI-SIOS. Il contenuto del predetto documento è tutelato da una adeguata classifica di segretezza e, pertanto, non può essere reso di pubblico dominio.

Il Ministro: LAGORIO.

ACCAME. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se è al corrente del contenuto di circolari che sono state inviate agli enti militari (ad esempio la circolare Difesa n. 4410/B in data 14 febbraio 1980) circa la non applicabilità, per il personale militare che non si trova più in servizio attivo, delle norme che consentono l'uso degli stabilimenti per cure balneo-termali nel quadro dell'assistenza sanitaria per infermità dipendenti da cause di servizio.

Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere in merito. (4-03682)

RISPOSTA. — La quarta sezione del Consiglio di Stato, con decisione del 22 giugno 1979, n. 1062, modificando una propria precedente decisione del 1972, ha stabilito che le varie disposizioni di legge e regolamentari concernenti l'assistenza sanitaria per infermità dipendente da causa di servizio nell'ambito dell'amministrazione dello Stato non sono riferibili al personale in quiescenza.

È ora allo studio della Presidenza del Consiglio dei ministri la possibilità di venire incontro alle aspettative del personale in quiescenza mediante l'emanazione di apposito provvedimento legislativo.

Per altro, in attesa della definizione del suddetto provvedimento, si è dovuto provvedere a sospendere il particolare beneficio nei confronti del personale militare e civile in quiescenza.

Il Ministro della difesa: LAGORIO.

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se è al corrente che in varie sedi il personale è preposto ad one-

rosi compiti nei servizi di guardia, servizi che in varie circostanze vengono espletati senza un adeguato compenso di riposo. Tutto ciò con riferimento in particolar modo a quei servizi di caserma, armati o non, ai quali il personale viene impiegato per intere giornate o per un periodo di ore, specie notturne, dopo aver svolto le normali attività lavorative e prima di riprendere quelle del giorno successivo (quanto sopra anche contravvenendo, se trattasi di servizio festivo, alle norme che garantiscono il riposo e il rispetto delle festività).

Per conoscere, in particolare, alla luce della circolare n. 235/03463.02 in data 19 giugno 1978 dello stato maggiore esercito, con cui si concedono periodi di riposo agli ufficiali e sottufficiali ed esclusivamente ai servizi armati di caserma, se tale norma non debba essere estesa anche alle altre forze armate. Ad esempio, la marina militare non possiede alcuna regolamentazione al riguardo e di conseguenza i vari comandi agiscono discrezionalmente per regolare e soddisfare le esigenze del personale, con conseguente disparità di trattamento, a volte anche in seno allo stesso comando, specie se è formato da vari reparti.

Per conoscere infine se non ritiene opportuno eliminare le disparità esistenti tra le forze armate e nelle forze armate pervenendo ad una regolamentazione che, pur assicurando l'efficienza dei compiti istituzionali, assicuri le esigenze del personale addetto ai servizi di guardia. (4-03742)

RISPOSTA. — I militari di ogni grado delle tre forze armate usufruiscono, al termine dei servizi armati, di un adeguato periodo di riposo.

Per quanto riguarda la regolamentazione della materia, la normativa interforze in vigore — contenuta nella pubblicazione stato maggiore difesa — G — 106 Regolamento sul servizio territoriale e di presidio — fornisce, all'articolo 40, idonee direttive in merito al servizio di guardia, prevedendo che si eviti che il militare resti in servizio per due notti e che sia

comandato ad altro servizio notturno non prima di 48 ore dal termine del precedente servizio.

In più, nelle 12 ore successive al termine del servizio di sentinella il militare non deve essere impiegato in incarichi che richiedano un particolare impegno e responsabilità sull'incolumità propria e altrui (esempio: conduttori di automezzi, mezzi cingolati, ecc.).

All'emanazione delle necessarie, più particolareggiate, disposizioni relative ai periodi di riposo e di esenzione da incarichi di particolare impegno al termine dei servizi più onerosi, provvedono gli stati maggiori di forza armata attese le differenziate esigenze conseguenti alla diversa disponibilità di personale impiegabile e alla diversa natura delle infrastrutture.

Il Ministro: LAGORIO.

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere — in relazione ad alcune delle occasioni di contenzioso che si sono verificate tra singoli militari ed amministrazione in concomitanza con le recenti elezioni degli organi della rappresentanza militare — se non ritenga opportuno convocare presso di sé, per un diretto scambio di informazioni utile anche per la compilazione del regolamento interno delle rappresentanze e per le modifiche da apportare all'attuale regolamento nella prevista revisione biennale, tutti o parte dei militari che si sono trovati, per le più diverse cause, nelle condizioni sopra citate. (4-03756)

RISPOSTA. — I militari che si trovano in situazioni di contenzioso con l'Amministrazione possono, in base all'articolo 40, secondo comma del regolamento di disciplina militare chiedere, per via gerarchica, di conferire con un superiore.

Anche i casi ai quali l'interrogante fa riferimento possono essere risolti in base a tale normativa.

Il Ministro: LAGORIO.

ACCAME. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere — in relazione alla ristrutturazione di cui si è parlato in numerose occasioni dei servizi segreti e con riferimento alla interrogazione n. 4-03130, dello stesso interrogante — se prestano ancora servizio nel SISMI numerosi alti ufficiali già facenti parte del SIFAR e se sono previste modifiche all'attuale stato di cose, modifiche che sembrano particolarmente necessarie nella grave situazione attuale. (4-04546)

RISPOSTA. — Attualmente prestano servizio al SISMI un esiguo numero di alti ufficiali già dipendenti, con incarichi non dirigenziali, del SIFAR.

Per quanto concerne la ristrutturazione di cui si fa cenno nell'interrogazione, si ricorda che il Presidente del Consiglio, in occasione della presentazione dell'attuale Governo alle Camere, ha accennato ad alcune lacune e difetti di coordinamento dei servizi d'informazione esprimendo l'intendimento programmatico di un riesame al riguardo.

Il Ministro della difesa: LAGORIO.

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere con quale criterio è stata stabilita la rappresentanza centrale dell'esercito in applicazione della tabella A, la quale prevede, per l'esercito 4 ufficiali, 6 sottufficiali, 2 volontari. Quanto sopra tenendo presente che nell'esercito è stato eletto un solo volontario perché il secondo è l'appuntato dei carabinieri Evaristo Bianco.

Tutto ciò nonostante lo stesso regolamento preveda per l'Arma dei carabinieri una propria sezione COCER composta di 3 ufficiali, 8 sottufficiali e 11 volontari. (4-05024)

RISPOSTA. — L'elezione dell'appuntato carabiniere Evaristo Bianchi a delegato della sezione esercito del consiglio centrale di rappresentanza (COGER) trae origine dall'appartenenza del battaglione

paracadutisti carabinieri Toscana, cui è in forza il militare in argomento, alla brigata paracadutisti Folgore. Nell'ambito di quest'ultima unità dell'esercito, il succitato battaglione assolve preminenti compiti operativi ed addestrativi che lo differenziano dagli altri reparti dell'arma dei carabinieri.

L'elezione stessa consegue, quindi, dalla normativa del regolamento di attuazione della rappresentanza militare — che prevede, come noto, che l'elezione di candidati al consiglio centrale di rappresentanza possa avvenire soltanto a seguito della preventiva elezione al consiglio di base di rappresentanza (COBAR) e, successivamente, ai consigli intermedi di rappresentanza (COIR) — nonché dalla particolare fisionomia del battaglione paracadutisti Toscana, non paragonabile ad altre unità dell'attuale ordinamento dell'arma dei carabinieri.

Infatti, l'appuntato carabiniere Bianchi è risultato eletto al COIR del settimo comando militare territoriale e, successivamente, al COCER, non con i suffragi dell'arma dei carabinieri, ma con i voti di elettori appartenenti ad unità ed enti delle varie armi e servizi dell'esercito che hanno liberamente espresso le proprie preferenze.

Il Ministro: LAGORIO.

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere — in relazione alle notizie di stampa relative all'incendio sviluppatosi sulla nave *Ardito*, per cui una trentina di militari di marina di gradi diversi sono stati messi sotto inchiesta —

quale gravità si attribuisce all'incidente (analogo a quello verificatosi in precedenza sul gemello *Audace*);

quali cause hanno provocato il grave ritardo di intervento (secondo le notizie sembra circa 3 ore);

qual è l'ammontare dei danni (secondo notizie di stampa valutabili in centinaia di milioni).

(4-05026)

RISPOSTA. — In merito all'incendio sviluppatosi sulla nave *Ardito*, si precisa che l'ufficiale inquirente — che, a monte degli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 1° giugno 1962 Regolamento per le inchieste sui sinistri marittimi occorsi ad unità e sugli incidenti occorsi presso comandi ed enti della marina militare, è stato incaricato di svolgere l'inchiesta sommaria al fine di accertare cause e responsabilità connesse con il sinistro — ha raccolto soltanto quelle dichiarazioni o deposizioni del personale di bordo che a qualsiasi titolo aveva avuto notizia del principio di incendio ovvero che aveva partecipato o assistito alle operazioni di spegnimento. L'ufficiale ha perciò proceduto solo alla raccolta di testimonianze o interrogatori, come prescritto dal citato regolamento.

Congiuntamente all'inchiesta è stata ordinata dal comando dell'unità l'istruzione preliminare ai sensi dell'articolo 415 del codice penale militare di pace, per l'ipotesi di reato previsto dall'articolo 167.

A seguito dei suddetti accertamenti, è stato indiziato del reato di cui al citato articolo 167 (distruzione o sabotaggio di opere militari) del codice penale militare di pace un solo militare; gli atti relativi sono stati inviati per competenza al tribunale militare di La Spezia, che ha indiziato per lo stesso reato un altro militare appartenente all'unità.

L'incidente sulla nave *Ardito* si è verificato in quanto l'utilizzazione delle macchine friggitrici è stata arbitrariamente attivata e lasciata non vigilata da parte di un militare non addetto al servizio.

L'incendio, originatosi nella cucina equipaggio alle ore 02,55 del giorno 4 settembre 1980, fu affrontato immediatamente dalla squadra antincendio della nave, con i previsti mezzi e, in stretta successione di tempo, dai pompieri dell'arsenale della marina militare di La Spezia: alle ore 04,45 venne controllato e verificato il completo spegnimento di ogni focolaio. I danni ammontano a circa 500 milioni.

Il Ministro: LAGORIO.

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se è al corrente dello stato di disagio in cui si trovano gli ufficiali del ruolo speciale unico e delle sperequazioni cui sono soggetti.

Infatti:

a) con l'abolizione dell'articolo 61 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni è stato abolito il limite di venti anni di permanenza nei gradi di ufficiale inferiore per la promozione a ufficiale superiore. Per effetto degli articoli 27 e 28 della legge n. 574 per gli anni 1981-82-83 il periodo di permanenza è stabilito in 18 anni compreso il periodo svolto quale ufficiale di complemento; per gli anni a seguire non è stabilito nulla di eguale o peggiore o migliore;

b) l'unico ruolo nel quale si continua a permanere più di 10 anni nei gradi di sottotenente e tenente è appunto il RSU. Infatti è sufficiente non aver vinto il primo concorso utile per far sì che, per effetto della perdita di grado ed anzianità, gli anni diventino 11-12-13-14. Il ruolo speciale unico si viene a trovare ora in coda al ruolo di complemento;

c) mentre per gli ufficiali di complemento è previsto il transito nel ruolo ad esaurimento con grado ed anzianità maturati, non si prevedono riconoscimenti nei confronti degli ufficiali che hanno perso grado ed anzianità. Per effetto della perdita del grado alcuni sono stati ammessi nelle nuove tabelle dell'assetto retributivo al 6° livello, mentre gli ufficiali di complemento sono stati immessi nel 7° livello per cui, a parità di anzianità, gli ufficiali del RSU si troveranno ad avere scatti tributari differenti.

Per conoscere se, in relazione ai fatti sopra specificati, non ritiene opportuno prevedere la ricostruzione di carriera agli ufficiali RSU tenendo conto della permanenza massima, compreso il periodo di complemento di 9 anni nel grado di sottotenente e tenente (cioè per non scavalcare il personale del ruolo normale che tra accademia e permanenza nel grado di tenente trascorre 8 anni prima della pro-

mozione a capitano) e istituendo la promozione al grado di maggiore dopo 16 anni di permanenza nei gradi di ufficiale inferiore. (4-05209)

RISPOSTA. — Il periodo di applicabilità delle norme riguardanti il ruolo speciale — come, del resto, di quelle relative ai ruoli normali e ad esaurimento — discende da una precisa volontà del Parlamento che, in tal modo, ha inteso impegnare l'amministrazione della Difesa ad una sollecita presentazione dello schema di disegno di legge concernente la completa revisione della vigente disciplina sul reclutamento, stato ed avanzamento degli ufficiali delle forze armate.

La permanenza nei gradi di subalterno nel ruolo speciale è calibrata su quella degli ufficiali di complemento ed il divario di due anni a favore del ruolo speciale unico (RSU) assicura agli ufficiali di complemento che vincono il concorso per l'immissione nel ruolo speciale di non essere sopravanzati dai colleghi non vincitori del concorso stesso e che pertanto rimangono nei ruoli di complemento.

Il recupero degli anni trascorsi nel complemento, da parte degli ufficiali del ruolo speciale, avviene all'atto dell'avanzamento al grado di maggiore o tenente colonnello. Ciò per evitare che il personale dei ruoli normali, proveniente dalla accademia abbia ad avere nei gradi di sottotenente e tenente un profilo di carriera più lento dei pari grado del ruolo speciale.

Per quanto concerne il riferimento ai livelli retributivi è da ricordare che l'ufficiale vincitore del concorso per il transito nel RSU riceve un assegno *ad personam* che gli consente di mantenere gli emolumenti precedentemente goduti. Inoltre, considerando che nel sesto livello permane solo due anni e che in seguito potrà contare su di una progressione di avanzamento più celere, detto ufficiale — nei confronti del collega di complemento — godrà, parallelamente, di un migliore trattamento economico.

La proposta di ridurre a 16 anni la permanenza minima nei gradi di ufficiale

inferiore del RSU qualora accolta risulterebbe sperequativa poiché verrebbe a configurare un avanzamento migliore di quello dei capitani dei ruoli normali che hanno frequentato due anni di accademia, per i quali la norma richiede 15 anni di servizio da ufficiale in servizio permanente effettivo, per la valutazione e la conseguente promozione al grado superiore.

Il Ministro: LAGORIO.

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.*
— Per conoscere — in relazione all'arresto del civile Carlo Bazzica (su ordine di cattura della procura militare della Repubblica presso il tribunale militare territoriale di Roma) avvenuta a Foligno il 31 ottobre 1980 per fatti non contestati in precedenza — se siano noti i motivi che hanno ora determinato l'arresto sotto l'imputazione di procurata infermità. Quanto sopra tenuto conto che si verificarono due infortuni uno nell'ottobre 1978 e uno nel luglio 1979 mentre l'imputato svolgeva servizio militare a Spoleto. Al Bazzica non venne a suo tempo contestato alcunché né furono inflitte punizioni. (4-05405)

RISPOSTA. — Il militare in congedo Carlo Bazzica è stato privato della libertà in esecuzione dell'ordine di cattura emesso il 31 ottobre 1980 dalla procura militare di Roma per l'imputazione di duplice procurata infermità (articolo 158, primo comma, codice penale militare di pace). L'imputato è tornato in stato di libertà il 14 novembre 1980, a seguito della concessione di libertà provvisoria.

I fatti alla base del procedimento penale sono avvenuti il primo in Roma (trauma distorsivo al ginocchio sinistro) e il secondo (lussazione interfalangea al quarto dito della mano sinistra) presso la fabbrica di polisterolo espanso a Borgo Trevi (Foligno), di proprietà del Bazzica e non in Spoleto, presso il centotrentesimo battaglione motorizzato Perugia, al quale il militare era in forza.

Si precisa inoltre che i fatti suddetti si sono verificati allo scadere di licenza ed in prossimità del momento in cui il giovane si sarebbe dovuto rappresentare al reparto di appartenenza.

È da far presente, infine, che il Bazzica ha prestato effettivamente servizio dal 17 agosto 1978 al 7 ottobre 1978. Da tale ultima data (salvo due parentesi, l'una di 14 giorni e l'altra di circa un mese) il giovane è stato sempre assente dal corpo o per ricoveri in ospedale militare o per licenze di convalescenza concesse per motivi vari (turbe nevrotiche d'ansia, sindrome dispeptica in duodenitico, ecc.).

Il Ministro: LAGORIO.

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.*
— Per conoscere, in relazione al grave incidente avvenuto a Poggiorsini presso Bari, in cui hanno trovato la morte 5 soldati e 6 sono rimasti feriti:

se risulta che un camion trasportava munizioni e materiale infiammabile e quali precauzioni erano state adottate;

di quale patente di guida erano muniti gli autisti degli automezzi;

quali risarcimenti saranno previsti per le famiglie dei deceduti.

Per conoscere inoltre, in relazione alla morte del soldato di leva Massimo Cianciullo, ucciso da una scheggia al poligono di Tarquinia, quali predisposizioni di sicurezza erano state prese, se il personale indossava il giubbotto antiproiettile e il casco protettivo.

Per conoscere infine quale risarcimento si prevede per la famiglia dell'ucciso.

(4-05585)

RISPOSTA. — Con riferimento alla dinamica dell'incidente stradale cui si riferisce l'interrogante, in cui persero la vita cinque soldati e altri sei rimasero feriti, si fa presente che è tuttora in corso di espletamento l'inchiesta giudiziaria. Dalle risultanze dell'inchiesta amministrativa

disposta dall'autorità militare, si evince la seguente dinamica dell'incidente.

Il giorno 20 febbraio 1980, alle ore 12,30 circa, un autocarro militare adibito al trasporto di munizioni, mentre percorreva la strada provinciale Poggiorsini-Corato, all'altezza del chilometro 10,900 entrava in collisione lateralmente con un autocarro militare adibito a trasporto di viveri, che procedeva in senso contrario.

A seguito dell'urto, entrambi gli autocarri sbandavano invadendo l'opposta corsia di marcia; in particolare, quello che trasportava viveri urtava letteralmente, all'altezza del posto di guida, una campagnola di scorta al seguito del trasporto di munizioni. A causa dell'urto, l'autovettura si ribaltava, usciva fuori strada e si incendiava; dei suoi occupanti, il sottufficiale capomacchina, il conduttore e tre dei componenti della scorta decedevano a seguito delle ustioni riportate; il sesto membro della scorta, fante Rosario Corso, ferito gravemente, è tuttora ricoverato presso il centro traumatologico ortopedico di Bari dove viene sottoposto ad appropriate cure kinesiterapeutiche per il massimo possibile recupero funzionale delle articolazioni coxo-femorale, del ginocchio e tibio-tarsica. Le sue attuali condizioni generali di salute sono da considerarsi nel complesso buone. I due militari, che si trovavano sull'automezzo adibito al trasporto delle munizioni, e i tre, che si trovavano su quello che trasportava derrate alimentari, hanno subito tutti lesioni con prognosi varianti da 5 a 30 giorni.

Tutti e tre gli autisti alla guida degli automezzi coinvolti nell'incidente di cui trattasi, erano muniti di patente di guida civile e di certificato di idoneità alla conduzione di automezzi militari.

Alle famiglie dei deceduti è stata già erogata una speciale elargizione di due milioni di lire ciascuna, a titolo di solidarietà umana e di contribuzione alle spese funerarie.

Per quanto attiene, inoltre, alla pensione eventualmente spettante ai genitori (il cui ammontare oscilla attualmente attorno alle 700-800 mila lire annue lorde,

secondo il grado rivestito dal congiunto deceduto), si precisa che, ai sensi della vigente normativa, essa compete, in via generale, al genitore almeno cinquantottenne che non goda di reddito annuo superiore a lire 2.400 mila; solo se il deceduto era figlio unico si prescinde dai suddetti requisiti di età e di censo.

Si fa infine presente che è in avanzata fase di esame presso il Senato della Repubblica un disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, inteso, in casi di decesso per causa violenta, a corrispondere ai superstiti una consistente speciale elargizione e l'equo indennizzo secondo la normativa già vigente per il personale militare in servizio permanente effettivo.

Infine, per quanto attiene, in particolare, alle circostanze del decesso dell'allievo sottufficiale Massimo Gurciullo, si precisa che l'esercitazione di tiro con il cannone senza rinculo 57, cui hanno partecipato tutti gli allievi del battaglione di fanteria della scuola di Cesano che indossavano il prescritto elmetto, era stata preceduta da regolari e programmate lezioni propedeutiche, teoriche e pratiche. L'arma e le altre apparecchiature erano state precedentemente sottoposte ai prescritti controlli ed erano risultate efficienti. Oltre alle previste regolamentari misure di sicurezza, dinanzi alla postazione di tiro era stato eretto un riparo di circostanza, costituito da cassette di munizioni vuote.

Alla famiglia del Gurciullo spettano le stesse provvidenze sopra illustrate con riferimento all'altro luttuoso evento.

Il Ministro: LAGORIO.

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere — in relazione al decesso del caporal maggiore AS Bonaccorso Giovanni avvenuto il 24 maggio 1979 — se risponde al vero che:

a) l'ufficiale comandante della sezione di appartenenza non ha accompagnato

il giovane, all'atto del rientro al Corpo, il 22 marzo 1973, all'infermeria;

b) l'aiutante di sanità non ha praticato al momento alcun clistere evacuativo né l'operazione veniva praticata nella mattina del giorno successivo, cioè il 23 marzo, presso la sezione ospedaliera della Cecchignola né venne praticata un'ora dopo; in effetti il giovane il 23 marzo ha prestato servizio alle Fosse Ardeatine e quindi era in evidente buona salute.

Per conoscere inoltre se risponde al vero che:

a) il 29 marzo il giovane accusò disturbi di stitichezza e gli vennero somministrati lassativi sempre in dose maggiore sperando di sbloccare le relative funzioni e abbondanti clisteri;

b) durante la notte il giovane avvertiva violenti dolori nell'inguine e comparve nella regione inquinale scrotale un gonfiore simile a una tumefazione;

c) il 30 marzo, al mattino, si presentò a visita medica e l'ufficiale sanitario riscontrando la gravità, disponeva il ricovero all'ospedale Celio dove giungeva alle ore 16.

Per conoscere inoltre se, come risulta dalla cartella clinica del Policlinico Umberto I, gli abbondanti lassativi e i clisteri siano stati la causa della tumefazione e dell'ernia strozzata.

Per conoscere inoltre:

a) se il giovane aveva espresso il desiderio di fare avvertire i familiari e se, secondo la risposta dei sanitari, non vi era tempo;

b) perché non è stato eseguito subito l'intervento essendo il caso urgente e si è aspettato il giorno successivo;

c) in base a quali elementi è stato affermato che dopo l'intervento chirurgico vi fu un rapido miglioramento.

Per conoscere se risponde al vero che:

a) il 3 aprile dopo che al paziente vennero somministrati alimenti (pranzo e cena) questi vomitò abbondantemente;

b) in seguito ad intervento del padre, il tenente medico Carlo Gargiulo ri-

levò uno « strano gonfiore all'addome » e dispose un sondino al naso dal quale fuoriuscirono liquidi fetidi;

c) dal taglio erniano fuoriuscirono liquidi sempre più fetidi e solidi, abbondanti feci mentre la temperatura del paziente era attorno ai 39 gradi.

Per conoscere inoltre se il 5 aprile alle ore 23,30 in presenza del padre il paziente venne colto da collasso momentaneo e accompagnato da crisi deliranti con conseguente somministrazione d'ossigeno e come si può in tali circostanze affermare, come sostiene lo Stato Maggiore, che ci fu un rapido miglioramento dopo l'intervento.

Per conoscere se il 7 aprile, in seguito a richiesta del padre, venne respinta la possibilità di un consulto e se l'8 aprile venne respinta una richiesta scritta del padre, convalidata con telegramma numero 0373 del 9 aprile.

Per conoscere se l'11 aprile dopo 5 giorni dalla richiesta, il professor Castriani fu finalmente concesso di visitare il paziente e se il suddetto professore suggerì l'immediato trasferimento nel suo reparto per cercare di salvare il paziente in *extremis* dopo l'intervento di ernia effettuato dal generale Tommaso Lisai.

Per conoscere inoltre se risponde a verità che il 12 aprile venne somministrato al paziente un abbondante pasto (pasta asciutta, bistecca e mela) mentre, trasferito alle ore 15,30 al Policlinico Umberto I, venne eseguita la seguente diagnosi: « Fistola stercoracea, peritonite circoscritta in pregressa plastica per ernia inguinale strozzata, fistola enterocolica, broncopolmonite basale e stato tossico. Si reputa indispensabile un intervento chirurgico non appena le condizioni generali del paziente, davvero al limite, per le lunghe sofferenze patite al Celio, lo avrebbero consentito ».

Per conoscere, in relazione alla tremenda odissea subita dal giovane prima della morte, quali responsabilità ravvisa e quali provvedimenti intende adottare.

(4-05594)

RISPOSTA. — Nel confermare le notizie già fornite in Commissione difesa il giorno 6 febbraio 1980, in risposta alla precedente interrogazione 5-00206, si assicura che, il mattino del giorno 22 marzo 1979, l'ufficiale comandante della sezione di appartenenza del Bonaccorso provvedeva effettivamente ad accompagnare il giovane presso l'infermeria del corpo, al di fuori della visita medica del mattino. Il clistere evacuativo veniva praticato per la prima volta, nella mattinata del giorno successivo, 23 marzo 1979, presso la sezione ospedaliera della Cecchignola, ma senza alcun risultato. Dato l'insuccesso, un secondo clistere veniva praticato dopo circa un'ora.

I successivi disturbi di stitichezza accompagnati da dolori addominali si presentarono verso le ore 23,30 del giorno 26 marzo 1979 e il giovane, recatosi nuovamente presso l'infermeria del corpo, veniva visitato dall'ufficiale medico presidiario, il quale, non rilevando obiettivi reperti diagnostici, si limitava a consigliare un ulteriore clistere e la presentazione, il giorno successivo, alla visita medica del mattino.

Il giorno 27 marzo 1979 l'ufficiale medico di reparto, in sede di visita medica del mattino, confermava l'assenza di obiettivi reperti diagnostici e riconosceva il Bonaccorso idoneo a riprendere servizio. Solo alla visita medica del mattino del giorno 30 marzo 1979 l'ufficiale medico riscontrava nel giovane una voluminosa ernia inguino-scrotale, per cui veniva disposto il ricovero presso l'ospedale militare Celio; ricovero che veniva effettuato il pomeriggio dello stesso giorno.

Secondo il parere espresso dal direttore generale della sanità militare, è da escludere che i clisteri possano aver provocato la tumefazione e lo strozzamento dell'ernia; è verosimile, invece, che la sintomatologia dolorosa iniziale, causata con ogni probabilità dall'impegno del viscere intasato di feci nel canale inguinale, ma ancora non fuoriuscente da esso, abbia risentito favorevolmente dall'abbondante evacuazione provocata dai due clisteri praticati il giorno 23 e si sia poi

ripresentata dopo circa tre giorni per nuovo riempimento del viscere con materiale fecale.

La direzione dell'ospedale militare non inviò ai familiari del Bonaccorso la comunicazione di grave stato di salute, in quanto, sia prima dell'intervento sia immediatamente dopo, i sanitari non ravvisarono nel paziente la presenza dei caratteri di gravità e di pericolo di vita, che, secondo l'articolo 66 del Regolamento sul servizio sanitario militare territoriale, rendono obbligatoria la suddetta comunicazione.

Subito dopo l'intervento, le condizioni del paziente migliorarono nettamente, in quanto l'alvo si era aperto con fuoriuscita di feci e di gas e la temperatura si era portata intorno a valori oscillanti tra i 36,7 gradi e 37,7 gradi. Tale situazione, a parte un isolato episodio di vomito verso le ore 22,00 del giorno 3 aprile 1979, rimase invariata fino al giorno 5, quando le condizioni generali subirono un peggioramento per un collasso, per il rialzo della temperatura e per la fuoriuscita dalla ferita operatoria, nella quale era stato lasciato un drenaggio, di liquido fecaloide.

Attuata l'adeguata terapia, il decorso clinico nei giorni successivi non mise in evidenza segni di gravità e, pur continuando la fuoriuscita di materiale fecaloide, le condizioni generali del paziente si presentavano discrete e l'alvo si manteneva aperto.

Per quanto concerne la richiesta del padre del giovane Bonaccorso di procedere ad un consulto, si conferma quanto già detto in risposta alla precedente interrogazione 5-00206. La richiesta del consulto, avanzata il giorno 8 aprile 1979 e rinnovata a mezzo telegramma il giorno successivo, venne autorizzata dal direttore dell'ospedale. Infatti, il consulto con il professor Castrini, direttore della seconda clinica chirurgica dell'università di Roma, ebbe luogo due giorni dopo e precisamente nella mattinata del 10 aprile 1979.

In tale sede il professor Castrini non suggerì il trasferimento immediato del

paziente al Policlinico per salvarlo *in extremis*, ma si pronunciò per una vigile attesa di delimitazione della zona peritoneale interessata, al fine di decidere se e quando effettuare l'intervento per la chiusura della fistola che si era formata.

Quanto sopra è confermato dal fatto che l'intervento chirurgico presso il policlinico Umberto I venne effettuato dopo 32 giorni dal trasferimento del giovane, trasferimento che ebbe luogo il giorno 12 aprile 1979, dopo che la seconda clinica chirurgica dell'università aveva assicurato la disponibilità del posto letto.

Non risulta che il giorno 12 aprile 1979 venne somministrato al Bonaccorso un abbondante pasto, anche perché il suo trasferimento al policlinico Umberto I venne effettuato prima della distribuzione del vitto agli ammalati. Durante i giorni precedenti all'intervento il paziente venne tenuto a dieta liquida.

La diagnosi fatta dai sanitari del policlinico al momento del ricovero risulta essere: fistola stercoracea e peritonite circoscritta da pregressa plastica per ernia inguinale sinistra strozzata, fistola entero-colica.

L'inchiesta giudiziaria sull'intera vicenda è tuttora in corso presso la procura della Repubblica di Roma.

Il Ministro: LAGORIO.

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.*
— Per conoscere — in relazione alla morte avvenuta presso l'aeroporto di Viterbo dell'aviere Maurizio Renier, ultima disgrazia di una lunga serie che ha coinvolto nei recenti anni numerosi militari di leva, quali sono stati le cause del decesso e quali le eventuali responsabilità.

Per conoscere inoltre se non ritiene opportuno assumere adeguate iniziative ed adottare una serie di provvedimenti tra cui:

1) concessione di provvidenze assicurative per i soldati di leva fra cui la concessione di 50 milioni ai familiari in caso di morte tenendo conto di quanto sugge-

rito nella scorsa legislatura e nella presente, con la proposta di legge n. 37, dato che attualmente per i soldati di leva non esiste alcuna copertura assicurativa e previdenziale (a differenza di quanto esiste per i lavoratori civili e per le forze dell'ordine);

2) definizione di nuove norme per la tutela della salute e della sicurezza del soldato;

3) presentazione di informative al Parlamento sui casi di infortuni gravi e decessi di militari;

4) integrazione di strutture della sanità militare con le strutture civili per rimediare a carenze esistenti in varie basi delle forze armate.

L'interrogante fa presente di aver presentato circa 30 interrogazioni, alcune da molti mesi, relative a morti di soldati, ed eventuali responsabilità collegate alle quali auspica sia data tempestivamente risposta. (4-05615)

RISPOSTA. — Dalle inchieste immediatamente disposte sul decesso dell'aviere Massimo Renier, amministrativa e giudiziaria, non sono emerse responsabilità o carenze, né a carico dei superiori del defunto, né degli operatori sanitari della caserma o del locale ospedale civile, dove lo stesso fu prontamente, anche se inutilmente, trasportato. Dall'esame autoptico, ordinato dall'autorità giudiziaria, è risultato che il Renier è deceduto per arresto cardiaco in soggetto con pregresso non recentissimo infarto miocardico, non rilevabile all'atto della visita di idoneità al servizio militare. In mattinata al Renier, unitamente ad altre 500 reclute, era stata iniettata una dose da 0,5 millimetri di Anatetall e gli era stata praticata la cutireazione con Sclavo test PPD per multipuntura intradermica. In conseguenza gli erano stati prescritti tre giorni di riposo, ma egli, invece, la sera stessa, in attesa dello spettacolo cinematografico, di propria iniziativa e all'insaputa dei superiori, si metteva a giocare a pallacanestro con altri commilitoni nel locale campo sportivo. Dopo 15 minu-

ti avvertiva malessere e quasi subito si accasciava al suolo perdendo conoscenza. Nonostante l'immediato intervento dell'ufficiale medico della caserma che ne disponeva il trasporto all'ospedale civile, il Renier giungeva cadavere in ospedale.

Infine, per quanto attiene alle provvidenze, è di imminente approvazione da parte del Parlamento un provvedimento di legge che prevede, tra l'altro, l'estensione al personale in servizio di leva, dello istituto dell'equo indennizzo e l'istituzione di una speciale elargizione di 50 milioni ai superstiti, qualora il decesso sia dovuto ad eventi di natura violenta connessi col servizio.

Il Ministro: LAGORIO.

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se è al corrente che il regolamento provvisorio per l'erogazione degli alloggi cosiddetti « di servizio » emanato con decreto ministeriale del 1° marzo 1980 non chiarisce secondo quali modalità debba realizzarsi quanto stabilito dall'articolo 20 della legge 18 agosto 1978, n. 497, il quale stabilisce che la composizione delle commissioni per l'assegnazione degli alloggi sia definita « d'intesa con gli organi della rappresentanza militare ».

Per conoscere inoltre se non ritiene opportuno, in relazione alla elezione dei COCER, che i criteri di assegnazione degli alloggi vengano attuati d'intesa con il COCER (tenuto anche conto che il regolamento è definito « provvisorio » nel decreto ministeriale).

Per conoscere in particolare se non ritenga opportuno che:

a) gli alloggi debbano essere considerati prevalentemente della categoria AST cioè assegnati temporaneamente sulla base del « maggior bisogno »;

b) sia modificato il criterio dell'assegnazione generalizzata di alloggi sulla base dell'incarico laddove non esistono comprovate ed inderogabili esigenze di servizio;

c) gli alloggi della categoria ASI debbano essere esclusivamente situati all'in-

terno delle installazioni militari e assegnati in connessione ad incarichi che comportino l'obbligo tassativo di abitarvi;

d) gli alloggi AST debbano essere assegnati attraverso meccanismi che assicurino imparzialità;

e) gli alloggi di servizio a qualunque titolo concessi, ad eccezione di quelli per i quali è previsto l'obbligo di alloggiarvi, siano assoggettati al pagamento del canone nella misura prevista dall'articolo 22 della legge n. 513 del 1978;

f) nella assegnazione degli alloggi non sia resa possibile alcuna discriminazione in ordine al livello gerarchico e allo stato giuridico. (4-05616)

RISPOSTA. — Secondo l'impegno assunto dal ministro della difesa *pro tempore*, in sede di approvazione da parte del Senato della legge n. 497 del 1978, il regolamento di cui all'articolo 20 della legge stessa è stato emanato in via provvisoria il 1° marzo 1980. Non appena costituito il COCER (Consigli centrali di rappresentanza), il regolamento è stato sottoposto all'esame di tale organo per il prescritto parere, ai fini dell'emanazione del testo definitivo. L'efficacia del regolamento, in attesa del parere del COCER, è stata sospesa con determinazione del ministro della difesa in data 23 luglio 1980, per la parte relativa al titolo quarto concernente la revoca e il recupero degli alloggi nonché limitatamente alle disposizioni finali e transitorie riguardanti la decadenza delle precedenti concessioni.

La classificazione degli alloggi di servizio nelle categorie previste dall'articolo 6 della legge 18 agosto 1978, n. 497, viene effettuata dagli stati maggiori, tenendo conto delle disponibilità e delle esigenze.

Per quanto concerne gli alloggi di servizio interni, si fa presente che essi sono destinati a soddisfare preminenti esigenze di funzionalità delle forze armate ed a garantire la mobilità del personale. La loro assegnazione è connessa a determinati incarichi, i cui titolari sono soggetti ad avvicendamenti e prescinde, quindi, dal li-

vello gerarchico e dallo stato giuridico dei concessionari. Ovviamente, l'avvicendamento negli incarichi, anche per effetto della attuale normativa sull'avanzamento, ha caratteristiche maggiormente marcate per gli ufficiali, specie dei gradi più elevati.

Non è necessario che tali alloggi siano tutti ubicati all'interno delle installazioni militari, in quanto, anche se all'esterno, assolvono ugualmente la funzione cui sono destinati, purché naturalmente siano nella stessa località sede di servizio del concessionario.

Gli alloggi di servizio temporanei vengono assegnati in base a graduatorie, che tengono conto della composizione del nucleo familiare e del reddito, nonché dei benefici già goduti e del disagio derivante da trasferimenti della sede di servizio.

Le modalità di tali assegnazioni, essendo basate su dati obiettivi, facilmente riscontrabili, garantiscono pienamente la richiesta imparzialità.

I canoni relativi alla concessione di alloggi di servizio, ad eccezione di quelli della categoria ASGC, per altro in numero assai limitato, sono stati fissati, tenendo conto dei criteri indicati dalla stessa legge n. 497 del 1978 e preventivamente concordati con gli altri dicasteri interessati (lavori pubblici e finanze).

Il Ministro: LAGORIO.

ACCAME. — Al Ministro della difesa.
— Per conoscere — in relazione alla costruzione dell'incrociatore tutto-ponte, presso i cantieri di Monfalcone, se sono esatti i dati del modello presentato alla mostra navale di Genova secondo cui il tonnellaggio sarebbe di 13.400 tonnellate e debbano quindi considerarsi erronee le dichiarazioni degli ambienti ufficiali della marina secondo cui il tonnellaggio doveva essere di 9.300 tonnellate;

per conoscere in particolare se questa crescita di 4.000 tonnellate è dovuta ad errori di calcolo iniziali o a modifiche del piano di costruzione o ad una manipolazione delle cifre relative al tonnellaggio;

per conoscere in particolare, in relazione ad eventuali modifiche del piano di costruzione, se il ponte di volo sarà inclinato come è apparso nel modello esposto a Genova e se quindi è ora previsto l'impiego di aerei d'attacco a decollo corto STOL (Short Take Off and Landing) che appunto richiedono il ponte inclinato.

(4-05618)

RISPOSTA. — Nel campo militare vengono usati diversi valori di dislocamento delle navi, in relazione a particolari condizioni di carico.

Nel caso dell'incrociatore tutto ponte *G. Garibaldi* i dati relativi ai dislocamenti, riportati negli atti contrattuali, sono i seguenti:

dislocamento a nave scarica e asciutta (peso della nave completa di tutto l'allestimento, esclusi i carichi mobili — equipaggi e suoi arredi, munizionamento e velivoli, viveri, dotazioni di consumo, carichi liquidi —) tonnellate 9.360;

dislocamento *standard* (peso della nave pronta a muovere, ma senza i carichi mobili necessari per assicurarne l'autonomia) tonnellate 10.080;

dislocamento a pieno carico (peso della nave completa di tutti i carichi mobili) tonnellate 13.328.

Per quanto riguarda infine il ponte di volo dell'incrociatore *G. Garibaldi*, si fa presente che esso è, nella parte prodiera e per una lunghezza di circa 30 metri, progressivamente inclinato con un angolo massimo finale di sei gradi. Tale inclinazione è stata prevista per assicurare l'interoperabilità con le marine alleate che dispongono di velivoli V/STOL.

Il Ministro: LAGORIO.

ACCAME. — Al Ministro della difesa.
— Per conoscere, in relazione al grave incidente verificatosi presso il poligono di Teulada in Sardegna dove sono stati feriti 8 soldati appartenenti al decimo battaglione « Bezzacca » di stanza a Solbia-

te-Olona, trasferiti in Sardegna per le esercitazioni:

- 1) quali predisposizioni di sicurezza erano state prese;
- 2) quale era lo stato di addestramento delle reclute;
- 3) a quali criteri si ispirava l'addestramento, essendo la tattica usata da considerarsi largamente superata;
- 4) quali ordini erano stati impartiti;
- 5) quali forme remunerative verranno adottate per le reclute ferite. (4-05620)

RISPOSTA. — Il giorno 17 luglio 1980, alle ore 13 circa, durante un'esercitazione a fuoco svolta dal decimo battaglione Bezzecca presso il poligono di Capo Teulada, nella fase di restrellamento il bersagliere Silvano Onofrio, che si apprestava a lanciare una bomba a mano del tipo SRCR modello 35 da un VTT-M 113, si lasciava, accidentalmente, sfuggire di mano l'ordigno che esplodeva all'interno del mezzo.

Nell'incidente, 8 militari riportavano ferite varie e risultavano, inoltre, danneggiate talune armi individuali e la parte posteriore del cingolato.

Gli accertamenti effettuati con riguardo a tutti gli aspetti dell'incidente, al contesto dell'esercitazione ed ai precedenti addestrativi, hanno portato a concludere che l'incidente deve considerarsi fortuito ed imprevedibile.

Non sono state evidenziate responsabilità nei confronti di alcuno, essendo la causa di quanto accaduto da ricercare esclusivamente nella sfortunata azione di lancio della bomba da parte del bersagliere Onofrio, il quale era perfettamente addestrato, essendo di contingente anziano ed avendo già effettuato altri lanci di bombe in precedenti esercitazioni.

La concezione, l'organizzazione e la condotta dell'esercitazione, compresa l'azione di rastrellamento, sono state corrette sotto ogni punto di vista e conformi alla vigente regolamentazione.

Le ferite riportate nell'incidente dai militari venivano successivamente riconosciute dipendenti da causa di servizio da

parte dell'ospedale militare di Cagliari; pertanto, gli interessati possono produrre richiesta per la concessione della pensione privilegiata ordinaria, sulla base delle vigenti disposizioni.

Si fa altresì presente che è all'esame del Senato il disegno di legge (atto Senato n. 501-B) concernente norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle forze armate, ai corpi armati e ai corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti, il quale prevede, tra l'altro, una speciale elargizione per i familiari dei militari deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi di natura violenta, riportate nell'adempimento del servizio.

Il Ministro: LAGORIO.

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere le cause della morte del militare Cesare Guglielmini di 19 anni di Roma, appartenente al terzo gruppo missili « Volturmo » di Codogno.

Tenuto conto che il militare è stato ucciso con un'arma di un commilitone e chiede di conoscere quali disposizioni di sicurezza erano state prese. (4-05622)

RISPOSTA. — Il giorno 29 luglio 1980, alle ore 22,25 circa, nel deposito munizioni ALGOL in Orsago (Treviso), il militare Cesare Guglielmini, mentre si intratteneva nella stanza del capoposto, adibita anche a centralino, veniva colpito alla testa da un proiettile partito inavvertitamente da un fucile di tipo FAL, in dotazione al capoposto caporale Angelo Bertello, maneggiato dal fante Patrizio Fusco.

Il giovane Guglielmini decedeva sul posto ed il fante Torre, che si trovava nelle immediate vicinanze, veniva colpito di striscio da alcune schegge ad uno zigomo ed alla tempia destra.

L'incidente ha tratto origine dalla mancata osservanza, da parte dei militari presenti nel corpo di guardia, di alcune precise disposizioni di sicurezza, in quanto

i fanti Guglielmini e Fusco si intrattenevano senza giustificato motivo nella stanza del capoposto e il caporale Bertello lasciava il FAL in sua dotazione nella apposita rastrelliera con il caricatore inserito; ciò in contrasto con le specifiche consegne le quali prevedono che il militare solo quando è fuori dal corpo di guardia porti l'arma con inserito il caricatore non sigillato.

Al momento del tragico episodio il fante Fusco e il fante Guglielmini, insieme al caporale Canensi, erano intenti ad effettuare una gara (ovviamente non autorizzata) di destrezza con inserimento dei colpi in canna e loro successiva espulsione attraverso la rapida manovra sul carrello d'armamento. L'impegno profuso per rendere più celeri i movimenti deve aver fatto cadere in errore il Fusco, il quale, credendo che l'arma fosse ad un certo punto scarica, ha premuto la leva di sparo per effettuare, come d'abitudine, il colpo di prova.

La principale causa dell'accaduto, d'indubbia natura colposa, è da ricercarsi nell'eccessiva confidenza con cui, nell'occasione, è stata manovrata l'arma.

Il tribunale militare di Padova, con sentenza passata in giudicato il 21 dicembre 1980, ha condannato il caporale Bertello ad un mese e quindici giorni di reclusione militare, con doppi benefici di legge, per il reato di violata consegna in servizio, aggravata (articolo 120 secondo comma, codice militare penale di pace).

Nei confronti del fante Fusco, subito rinchiuso nelle carceri mandamentali di Treviso, con imputazione di omicidio colposo, e posto in libertà provvisoria il 5 agosto 1980, è ancora pendente il procedimento penale presso il tribunale di Treviso.

Non sono state ravvisate mancanze disciplinari a carico di altre persone.

Il Ministro: LAGORIO.

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.*
— Per conoscere se rispondono al vero le notizie riportate in una lettera al quo-

tidiano *La Gazzetta del Mezzogiorno* in data 9 settembre 1980, secondo cui all'infermeria del 48° Battaglione di fanteria vennero improvvisamente «sfrattati» o «miracolosamente guariti» i malati, e se tale miracolo medico non fosse dovuto alla concomitante circostanza della visita del comandante del 5° Corpo d'armata.

Per conoscere in particolare se risponde al vero che ad un caporale della predetta compagnia, successivamente ricoverato per 15 giorni all'ospedale per tifo, è stato ordinato dal suo comandante di ritenersi sano pur essendo costretto a letto dalla malattia.

Per conoscere inoltre se non ritiene che da fatti come questi derivi una scarsa credibilità della sanità militare che ragiona troppo spesso in termini di mancanza di credibilità del «militare malato» in base ad una vecchia concezione falsamente virile, oggi totalmente fuor di posto, come testimoniano purtroppo numerosissime morti di soldati oggetto di interrogazioni parlamentari (si citano per tutti i casi Bonaccorso, Scamardella, Soru, Carniello, Aramu).

Per conoscere infine se non ritenga opportuno impartire precise direttive per garantire al soldato di essere curato correttamente assicurandogli un diritto spettantegli in quanto uomo prima che militare di leva. (4-05627)

RISPOSTA. — I militari a cui fa riferimento l'interrogante erano 5 reclute tossicodipendenti, tratteneute al loro arrivo al reparto per una notte nell'infermeria, in attesa del ricovero avvenuto l'indomani presso l'ospedale militare di Bari.

Il caporale maggiore Tommaso Gentile, ricoverato il 21 agosto 1980 presso l'ospedale militare di Bari non per tifo ma per gastroenterite tossicoalimentare in soggetto con proctite in risoluzione, causata da ingerimento, in ambienti esterni a quello militare, di frutti di mare crudi — è stato dimesso il 3 settembre 1980 su sua esplicita richiesta ed inviato in convalescenza di giorni 30.

Il Ministro: LAGORIO.

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.*
— Per conoscere — in relazione alla morte del giovane Alfredo Gubernali, deceduto mentre usciva dalla caserma della Cecchignola per un attacco di asma —

1) perché non era stato riconosciuto il grave stato di salute del giovane;

2) perché era stato fatto abile malgrado i numerosi certificati medici.

Per conoscere se intende far compiere una rigorosa indagine sul gravissimo episodio. (4-05634)

RISPOSTA. — Il giovane Alfredo Gubernali, appartenente alla classe 1956, nel maggio 1979, fu inviato in osservazione presso l'ospedale militare di Roma, avendo richiesto al distretto militare di essere sottoposto a nuovi accertamenti prima della effettiva chiamata alle armi.

Dopo un periodo di ricovero di 13 giorni, fu dimesso con diagnosi di bronchite asmatiforme e con giudizio di temporanea non idoneità al servizio militare per 90 giorni. Alla scadenza del suddetto periodo, fu nuovamente ricoverato presso l'ospedale militare di Roma ed al termine degli accertamenti per bronchite asmatiforme dimesso come idoneo.

Da tale data non fu inoltrata da parte del giovane alcuna nuova richiesta di accertamenti sanitari e pertanto il 12 marzo 1980 fu chiamato a prestare servizio di leva ed assegnato al centocinquantaduesimo battaglione fanteria di Sassari. Dopo pochi giorni dall'arrivo al Corpo, il Gubernali fu ricoverato presso l'ospedale militare di Cagliari per bronchite asmatigena in fase acuta e dopo 4 giorni di degenza, durante i quali fu sottoposto ad accertamenti clinici e a terapia medicamentosa, fu dimesso in buone condizioni e con provvedimento di licenza di convalescenza di 20 giorni.

Alla prescritta visita di controllo presso l'ospedale militare di Roma, effettuata il 9 aprile 1980, fu riscontrato affetto da note di bronchite — allergopatia non

esimente e confermato idoneo al servizio militare. Rientrato al reparto di appartenenza, in data 9 maggio 1980 venne trasferito al quartier generale dell'ottavo comando militare territoriale di Roma con incarico di scritturale ed aggregato alla scuola trasmissioni della Cecchignola. Il Gubernali in tutto il periodo fino al 4 novembre 1980 non fece mai richiesta di visita medica.

Alle ore 7,45 del 4 novembre 1980, il giovane accusò un improvviso malore per cui venne immediatamente trasportato nella infermeria della caserma. L'ufficiale medico di servizio, constatate le sue gravi condizioni, dispose immediato ricovero presso il vicino ospedale Sant'Eugenio, praticandogli personalmente, durante il tragitto in ambulanza, la respirazione artificiale ed il massaggio cardiaco. Nonostante ciò il giovane cessò di vivere prima del ricovero.

Per quanto riguarda le valutazioni effettuate dagli organi sanitari militari in merito allo stato di salute del giovane, deve ritenersi che il provvedimento medico-legale di idoneità adottato a suo tempo dall'ospedale militare di Roma trovasse giustificazione nel fatto che non si trattava di una infermità cronica con caratteristiche anatomo-patologiche ben precise ed individuabili in alterazioni permanenti ed a sicura impronta evolutiva.

Infatti una bronchite asmatiforme su base allergico-iperergica in un soggetto giovane, quando non è sostenuta da alterazioni anatomiche, non rientra nell'ambito delle infermità croniche dell'apparato respiratorio bensì in quelle alterazioni su base funzionale e, quindi, non implica necessariamente un provvedimento di riforma.

Nei confronti del giovane venne individuata una riduzione dell'attitudine militare e di tale non ottimale idoneità si tenne conto ai fini dell'impiego dello stesso in attività non rischiose né per l'eventuale insorgenza di una sindrome asmatica né per l'aggravamento della diatesi allergica.

Il Ministro: LAGORIO.

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.*
— Per conoscere precise informazioni in merito alla vicenda del giovane Michelangelo Iandoli che prestò servizio presso la caserma di Cassino (Frosinone) dove ebbe rapporti non chiari con il capitano Gioacchino Giannini nei riguardi del quale risulta si sia svolto un procedimento giudiziario.

Per conoscere in particolare se risponde a verità che in relazione ai reati imputati al Giannini seguì un tragico incidente per lo Iandoli, per il quale allo stesso non è stato concesso alcun risarcimento né pensione. (4-06276)

RISPOSTA. — Nell'aprile del 1975, a seguito di un esposto-denuncia pervenuto alla procura militare della Repubblica di Roma con cui l'allora militare a ferma prolungata Michele Iandoli, effettivo allo 80° reggimento di fanteria Roma di Cassino asseriva di aver subito violenze da parte del proprio comandante di compagnia capitano Gioacchino Giannini, veniva interessata la procura della Repubblica di Cassino per l'avvio dell'azione penale nei confronti dell'ufficiale per i reati di violenza carnale in danno dello Iandoli, stato di incapacità procurato mediante violenza, atti osceni.

A seguito della sentenza istruttoria, il capitano Giannini è stato prosciolto con formula piena dai reati ascrittigli per insussistenza del fatto e gli atti sono stati trasmessi al pubblico ministero come da sua richiesta, per l'inizio dell'azione penale, per calunnia, a carico dello Iandoli.

Correlativamente, sul piano amministrativo, la posizione disciplinare dell'ufficiale veniva definita senza adozione di provvedimenti a carico.

Per quanto riguarda l'incidente di cui rimase vittima lo Iandoli, si precisa che:

il 10 gennaio 1975, alle ore 20,30 circa, il militare, mentre era in libera uscita, veniva colto da un improvviso malore e cadeva su un passaggio pedonale di attraversamento dei binari della stazione di Cassino, finendo, quindi, con la ma-

no destra sotto le ruote di un treno in partenza; come conseguenza riportava la amputazione del 3°, 4° e 5° dito e della prima e seconda falange della mano destra;

in data 29 marzo 1975, l'ospedale militare di Caserta emetteva nei confronti dell'interessato un provvedimento di riforma a mente dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1964, n. 496;

la domanda dello Iandoli, intesa ad ottenere la pensione privilegiata, veniva respinta — nel dicembre 1976 — in quanto l'incidente fu considerato non dipendente da causa di servizio.

Il Ministro: LAGORIO.

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.*
— Per conoscere se è al corrente del grave stato di disagio provocato dalla legge n. 312 del 1980 in relazione alla mancanza di uno strumento legislativo per la omogeneizzazione dei trattamenti di previdenza e di quiescenza dei militari tenendo conto del maturare dei requisiti di anzianità di servizio o anagrafici e tenendo conto inoltre che era previsto che tale omogeneizzazione avrebbe dovuto decorrere non oltre il 1° gennaio 1981.

Per conoscere quali iniziative ritiene di poter intraprendere al riguardo. (4-06341)

RISPOSTA. — Presso l'ufficio del ministro per la funzione pubblica è stata istituita una commissione interministeriale, per lo studio di una organica riforma generale del sistema pensionistico dei dipendenti pubblici, ivi compresi i personali militari. Detta commissione ha da tempo iniziato i propri lavori, che si confida saranno portati a compimento in tempi ragionevolmente contenuti, consentendo così di ovviare alle disparità di trattamenti, lamentate dall'interrogante.

Il Ministro: LAGORIO.

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.*
— Per conoscere —

vista la pratica di pensione dell'ex militare Enrico Barchi (posizione presso la Corte dei conti, prima Sezione: n. 659036);

considerato che:

detta pratica è stata impostata nel lontano 1947, cioè 34 anni fa, per malattia contratta sotto le armi;

il genitore dell'ex militare, signor Luigi Marchi, oggi 93enne, residente in Modena, Via Malmusi n. 86, dovette a suo tempo firmare una ricevuta, per ricevere in consegna il figlio, inabile da allora a qualsiasi attività e tuttora totalmente a suo carico;

la firma del genitore sulla ricevuta *conditio sine qua non* per poter riavere il figlio il quale, altrimenti, sarebbe stato riportato in ospedale militare, avrebbe comportato la formale esenzione dell'amministrazione militare da ogni e qualsiasi responsabilità;

come comunicato dalla Corte dei conti, la pratica verrà discussa in udienza, dopo 34 anni, il giorno 5 febbraio 1981 —

quali azioni intenda intraprendere affinché, dopo un periodo di tempo di durata abnorme, al signor Enrico Barchi siano garantiti quegli strumenti di sopravvivenza cui — posta la contrazione della malattia mentre prestava servizio militare — avrebbe comunque avuto diritto, qualunque sia stato il contenuto della « ricevuta » a suo tempo firmata dal padre.

Per conoscere inoltre se non intenda intervenire facendo porre in atto, nell'ambito del suo dicastero, quelle iniziative — ivi incluse proposte in campo legislativo — atte ad impedire il ripetersi di fatti simili a quello in oggetto, nonché atte a sanare quelli che eventualmente fossero già in corso. (4-06692)

RISPOSTA. — Con decreto 15 maggio 1951, n. 382-Z è stata respinta la domanda di pensione privilegiata dal soldato Enrico Barchi, in quanto gli organi sa-

nitari ed il comitato per le pensioni privilegiate ordinarie hanno giudicato l'infermità mentale, dalla quale lo stesso è affetto, non dipendente da causa di servizio.

Avverso il decreto di cui sopra il padre del militare, signor Luigi Barchi, interpose, in nome e per conto del figlio, ricorso alla terza sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che, con decisione del 27 settembre 1954, n. 7097, dichiarò non luogo a procedere sul ricorso medesimo per mancanza di legittimazione del padre per produrre il gravame.

Allo stato degli atti, nessuna altra iniziativa può essere assunta in proposito da questo Ministero.

Il Ministro: LAGORIO.

ALTISSIMO E BOZZI. — *Ai Ministri delle finanze e dei trasporti.* — Per sapere — premesso:

che con decreto ministeriale del 14 novembre 1980, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* n. 314 del 15 novembre, in considerazione dell'aggravata crisi della siderurgia e tenendo conto delle misure adottate in sede comunitaria, si è provveduto a ridurre il numero delle dogane che possono effettuare operazioni di importazione ed esportazione di alcuni prodotti siderurgici;

che la dogana di Domodossola non è stata compresa nel numero di quelle abilitate alle suddette operazioni;

che alla dogana di Domodossola perviene il ferro ed altro materiale siderurgico dalla Francia e dagli altri paesi del MEC, trasportato, poi, per ferrovia a Novara e a Vercelli dove viene scaricato presso i Magazzini generali dei Trafori di Vercelli;

che da questi Magazzini si dirama alla volta di molte città dell'Italia settentrionale una fitta rete di autotrasporto che interessa molte aziende artigiane del settore presenti nel vercellese;

in considerazione dei notevolissimi danni che il provvedimento in oggetto arreca a tali aziende, molte delle quali hanno contratto debiti non indifferenti per acquistare mezzi idonei al servizio specifico —

se non sia il caso di riconsiderare la funzione della dogana di Domodossola, e, in virtù delle summenzionate osservazioni, reincluderla fra quelle che possono effettuare l'importazione e l'esportazione di alcuni prodotti siderurgici;

in caso contrario, cosa si intenda fare per venire incontro alle suddette imprese artigiane di trasporto del vercellese. (4-06176)

RISPOSTA. — La questione prospettata ha trovato soluzione attraverso il decreto ministeriale 27 marzo 1981 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 30 marzo 1981, n. 88.

Con tale provvedimento, infatti, l'ufficio doganale di Domodossola viene incluso fra quelli abilitati a compiere operazioni di importazione definitiva di alcuni prodotti siderurgici.

Il Ministro delle finanze: REVIGLIO.

AMARANTE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se risponde al vero che la Conservatoria dei registri immobiliari di Salerno sia debitrice di canoni arretrati per la fornitura di acqua, luce, telefono e riscaldamento, e che mentre gli altri servizi continuano ad esserle forniti, il riscaldamento degli uffici è già da tempo interrotto con grave disagio per il personale;

per sapere quali iniziative intenda adottare ai fini di una normalizzazione della situazione. (4-06864)

RISPOSTA. — La situazione debitoria a cui l'interrogante si riferisce è da mettere in relazione al fatto che gli accreditamenti sull'apposito capitolo di bilancio,

disposti per il 1980 a favore della conservatoria dei registri immobiliari di Salerno sono stati inferiori al reale fabbisogno. Ciò a causa delle inadeguate disponibilità con le quali questa amministrazione deve fronteggiare le effettive esigenze degli uffici per altro in continuo aumento per la ben nota lievitazione dei prezzi dei servizi e delle forniture.

Si fa presente comunque che per rimuovere lo stato di disagio dell'ufficio in argomento il Ministero del tesoro ha, in via eccezionale, autorizzato il prelievo dai fondi delle riscossioni delle somme occorrenti per il saldo dei debiti insoluti con riserva di procedere alla reintegrazione della cassa.

Per il futuro il ripetersi di tali situazioni debitorie, anche presso altri uffici, potrà essere scongiurato solo attraverso stanziamenti di bilancio adeguati alle obiettive necessità.

Il Ministro: REVIGLIO.

ANTONI E BRINI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere:

se è a conoscenza che l'impianto della SNAM per il GNL di Panigallia (La Spezia), non ricevendo forniture di metano dalla Libia, è fermo da quattro mesi e quindi non rifornisce di metano la rete nazionale;

quali sono i motivi che hanno determinato il blocco delle forniture e dell'impianto e quali le misure in corso per una rapida ripresa dell'attività. (4-06135)

RISPOSTA. — L'impianto della SNAM di Panigallia (La Spezia), che opera la rigassificazione del gas naturale liquefatto importato dalla Libia è stato fermato verso la metà di agosto 1980 per i normali lavori di manutenzione annuale, previsti per una durata di circa 20 giorni.

La contemporanea fermata dell'impianto di liquefazione di Marsa el Brega in Libia ed i conseguenti lavori di manutenzione misero in luce, secondo quanto è

stato man mano comunicato alla SNAM, una serie di inconvenienti di varia natura, la cui riparazione si è poi protratta fino a tutto il mese di ottobre 1980.

Ai primi di novembre 1980 l'impianto di liquefazione veniva rimesso in attività, ma le autorità libiche non hanno, con motivazioni varie, disposto la ripresa delle spedizioni.

Così alle cause di carattere tecnico si è intrecciata la determinazione delle autorità libiche tendente ad ottenere nuovi rilevanti aumenti del prezzo di vendita del gas naturale liquefatto.

Un primo notevole aumento del 29 agosto 1980, fu accettato dalla SNAM in quanto le condizioni economiche che ne risultavano erano ancora compatibili con i prevedibili sviluppi del prezzo di vendita del gas in Italia. Successivamente, sono state avanzate altre e più pesanti richieste di aumento del prezzo, che porterebbero il costo del gas all'uscita dell'impianto di rigassificazione, ad un livello notevolmente superiore agli attuali prezzi di vendita del gas sul mercato nazionale.

Per ovviare a tale situazione e trarre un accordo economicamente valido anche per il futuro, sono in corso trattative che, ovviamente, si presentano estremamente difficili.

Il Ministro: DE MICHELIS.

ANTONI E D'ALEMA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — in riferimento alla notizia secondo la quale il sostituto procuratore della Repubblica di La Spezia ha emesso trentotto comunicazioni giudiziarie nei confronti di industriali operanti nel settore della navalmeccanica — quali elementi siano in possesso dell'amministrazione finanziaria e quali iniziative e provvedimenti siano stati avviati o assunti. (4-06659)

RISPOSTA. — A seguito delle indagini svolte dalla guardia di finanza è risultato che numerose imprese navalmeccaniche spezzine hanno emesso, negli anni dal

1976 al 1980, fatture senza porre in essere alcuna forma di contabilità ai fini dell'IVA e delle imposte dirette e senza, per altro, presentare alcuna dichiarazione annuale relativa ai tributi suddetti. Per alcune aziende è già stato possibile accertare l'inesistenza delle operazioni relative alle fatture emesse, per altre gli accertamenti sono tuttora in corso.

Altre imprese, tra le quali alcune di notevoli dimensioni, hanno annotato tra gli acquisti le fatture indebitamente emesse, talché i costi relativi verranno considerati indeducibili.

I soggetti di cui sopra hanno inoltre registrato, tra gli acquisti, fatture emesse da ditte di Milano per rilevanti importi e per operazioni inesistenti.

Il comando generale della guardia di finanza ha fatto poi presente che le indagini e l'attività ispettiva svolte dai competenti comandi del corpo sono tuttora in fase di piena attuazione e se ne prevedono ulteriori sviluppi ma che per disposizione dell'autorità giudiziaria inquirente non è possibile fornire in proposito ulteriori notizie.

Il Ministro: REVIGLIO.

BALZARDI E CAVIGLIASSO PAOLA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso:

che per la seconda volta nel volgere di due anni, la dogana internazionale di Domodossola è stata nuovamente disabilitata allo sdoganamento di parecchi prodotti siderurgici;

che negli ultimi 12 mesi sono stati sdoganati a Domodossola circa 35.000 vagoni di prodotti siderurgici per un peso approssimativo di ben 650.000 tonnellate;

che le misure adottate finiranno per esasperare maggiormente l'attuale crisi siderurgica, in quanto l'incidenza dei maggiori costi di trasporto per il raggiungimento delle poche dogane abilitate, unitamente alle difficoltà connesse ad alcuni disservizi ferroviari, determineranno una ul-

teriore perdita di competitività dei prodotti finiti per l'industria siderurgica dell'Ossola;

che vi sarà di conseguenza un calo di occupazione nel settore delle Case di spedizione ossolane —

se non ritiene di revocare il provvedimento, come già fu tempestivamente fatto nel 1978, senza che mai si sia verificata dal 1978 ad oggi una pur minima irregolarità nell'attività di sdoganamento. (4-05917)

RISPOSTA. — La questione prospettata ha trovato soluzione attraverso il decreto ministeriale 27 marzo 1981 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 30 marzo 1981, n. 88.

Con tale provvedimento, infatti, l'ufficio doganale di Domodossola viene incluso fra quelli abilitati a compiere operazioni di importazione definitiva di alcuni prodotti siderurgici.

Il Ministro: REVIGLIO.

BENCO GRUBER. — *Ai Ministri delle finanze e delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere se non ritengano equo ed urgente provvedere, attraverso una sanatoria amministrativa, a risolvere il problema degli utenti radiotelevisivi delle zone terremotate del Friuli, ai quali l'URAR di Torino ingiunge indiscriminatamente il pagamento del canone radiotelevisivo oltre alle relative soprattasse per gli anni dal 1976 in poi, senza considerare che negli anni 1976-1977 le popolazioni colpite dal sisma erano in prevalenza alloggiate in tende o in località di esodo e, comunque, non in condizioni psichiche e materiali di disdettare i relativi abbonamenti, e tanto meno di usufruirne. (4-07342)

RISPOSTA. — Ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, la detenzione dell'apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle

radiodiffusioni è il presupposto per il pagamento del canone.

Pertanto, qualora dimostri la distruzione o assoluta inservibilità dell'apparecchio radio o televisivo a causa del sisma, lo utente può ottenere la chiusura della relativa partita senza corrispondere i carichi maturatisi successivamente all'evento predetto.

A tal fine è sufficiente la produzione agli uffici (URAR per la televisione, altri uffici del registro interessati per le radioaudizioni), di un'apposita attestazione rilasciata da una pubblica autorità (sindaco, carabinieri, pubblica sicurezza, guardia di finanza) ovvero un atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva dello stesso, comprovante la distruzione o assoluta inservibilità dell'apparecchio in dipendenza del terremoto.

In tal senso sono state date istruzioni ai competenti uffici finanziari.

Il Ministro delle finanze: REVIGLIO.

CAPPELLI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se è a conoscenza che l'applicazione della legge 19 febbraio 1979, n. 52, così come viene attualmente effettuata, in modo restrittivo, da parte della amministrazione della difesa, ha dato luogo all'insorgere di un contenzioso da parte di circa un migliaio di colonnelli e generali che, per avere lasciato il servizio a domanda prima del 1° gennaio 1979, si vedono ingiustamente e arbitrariamente colpiti da tale interpretazione restrittiva.

Infatti, all'atto dell'applicazione della citata legge, si è verificato che l'amministrazione ha provveduto, d'ufficio, a concedere, agli aventi diritto, gli aumenti periodici, ove spettanti, e i passaggi di classe di stipendio, ma ha negato l'applicazione dei nuovi valori tabellari di stipendio al trattamento pensionistico e alla indennità di buonuscita. Tale atteggiamento dell'amministrazione sottopone a grandi sacrifici e ad ingiusto trattamento, con rilevante danno economico, una benemerita categoria di servitori dello Stato (molti

dei quali ex combattenti) composta da ufficiali che, senza alcun demerito e pur dichiarati idonei al grado superiore, hanno avuto la disgrazia di non rientrare nel ristretto numero di promozioni previsto dalle vigenti disposizioni; vanifica, nello spirito e nella sostanza, gli indubbi intendimenti di equità del legislatore che, certamente, non ha voluto aggiungere al danno morale (mancato avanzamento e licenziamento) anche il danno materiale (perdita economica), né fare discriminazioni privilegiate fra di essi, in ossequio al principio costituzionale di parità di trattamento economico tra soggetti aventi gli stessi titoli e diritti e, quindi, la stessa posizione giuridica (in quanto appartenenti allo stesso programma di sfollamento, stabilito dalla legge n. 804 del 1973).

Per sapere, infine, se non ritiene opportuno, per dirimere, in proposito, ogni motivo di dubbio e del contendere, promuovere, nei modi ritenuti più idonei, una interpretazione autentica della legge 19 febbraio 1979, n. 52, per assicurare a tutti gli ufficiali che, prima o dopo l'entrata in vigore della citata legge, siano cessati sia dalla posizione di aspettativa per riduzione di quadri (ai sensi del settimo comma dell'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804), sia dal servizio permanente a domanda (ai sensi del quinto comma dell'articolo 17 della stessa legge), al raggiungimento dei limiti di età, ed in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, il trattamento pensionistico e la indennità di buonuscita calcolati sulla base degli assegni che agli stessi sarebbero spettati, qualora fossero rimasti in servizio fino al limite di età, compresi gli aumenti periodici biennali, gli eventuali passaggi di classe di stipendio e gli eventuali miglioramenti del trattamento di attività. (4-04161)

RISPOSTA. — L'articolo 1-bis della legge 19 febbraio 1979, n. 52, con la quale è stato convertito con modifiche il decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 814, ha disposto che il periodo di tempo intercorrente fra la data di cessazione dal servizio e la data di compimento del limite

d'età è valutabile ai fini di pensione e dell'indennità di buonuscita ENPAS anche con riferimento agli aumenti periodici biennali ed agli eventuali passaggi di classe di stipendio. Il cennato periodo di tempo, cioè, viene valutato oltre che ai fini dell'anzianità di servizio da prendere a base per la liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita, anche per gli effetti della determinazione della retribuzione pensionabile.

La posizione giuridica dell'ufficiale resta ancorata, però, pur con i descritti benefici attribuiti per espressa volontà del legislatore, alla data di cessazione dal servizio, che nella fattispecie in esame è anteriore al 1° gennaio 1979: non sembra infatti, in assenza di una esplicita statuizione normativa al riguardo, che oltre ai benefici stessi si sia voluto accordare un ulteriore più favorevole trattamento pensionistico, risultante dall'applicazione di aumenti di stipendio intervenuti nel tempo nei confronti di altre categorie di ufficiali, rimasti effettivamente in servizio con il godimento delle nuove più elevate retribuzioni.

Andando in diverso avviso si consentirebbe la valutazione ai fini pensionistici di aumenti di stipendio accordati da legge non ancora emanata all'atto del collocamento in congedo, legge che per altro non ha previsto nel proprio dispositivo un'applicazione retroattiva oltre il 1° gennaio 1979.

L'articolo 1-bis della ripetuta legge numero 52 del 1979 ha inteso soltanto accordare ad una ristretta categoria di ufficiali in congedo — già beneficiari delle norme agevolative dell'esodo — i benefici economici di cui avrebbero goduto, sulla base delle leggi vigenti al momento della cessazione dal servizio, fino alla data di compimento del limite di età.

Il Ministro: LAGORIO.

CAPPELLI. — *Ai Ministri delle finanze e dell'industria, commercio e artigianato e al Ministro per gli affari regionali.* — Per

sapere se non si ritenga opportuno revocare il decreto con il quale è stato escluso il porto di Ravenna dal numero delle dogane abilitate all'importazione dei prodotti siderurgici, anche per dare, in tal modo, al Governo la possibilità di discutere il problema con tutte le regioni interessate.

L'interrogante fa presente che il decreto del Ministro delle finanze, riguardante la esclusione di Ravenna, risulta immotivato e non tiene in alcun conto le richieste avanzate all'unanimità dal consiglio regionale, dalle forze socio-economiche interessate e dagli enti locali che più volte hanno sottolineato la gravità del provvedimento.

Il citato decreto, inoltre, è stato adottato senza la benché minima consultazione con le realtà economiche e produttive. Se tale consultazione fosse stata realizzata, avrebbe portato alla constatazione delle perdite rilevanti per il citato porto, che subirà un calo improvviso di oltre 600.000 tonnellate di merce all'anno, e una perdita economica quantificabile in varie decine di miliardi, con ripercussioni negative sul piano dell'occupazione, gravi scompensi nel settore dei trasporti marittimi e terrestri e aggravamenti ai processi economici e produttivi su scala regionale e nazionale. (4-06038)

RISPOSTA. — La questione prospettata ha trovato soluzione attraverso il decreto ministeriale 27 marzo 1981, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 30 marzo 1981, n. 88.

Con tale provvedimento, infatti, l'ufficio doganale di Ravenna viene incluso fra quelli abilitati a compiere operazioni di importazione definitiva di alcuni prodotti siderurgici.

Il Ministro delle finanze: REVIGLIO.

CARLOTTO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non intenda esaudire le richieste di numerosi appassionati del gioco del lotto residenti nel comune

di Cuneo, tendenti ad ottenere l'apertura di una seconda ricevitoria nella parte nuova della città.

Attualmente esiste, nella città di Cuneo, una sola ricevitoria sita nel centro storico. (4-07412)

RISPOSTA. — La carenza numerica di personale addetto alla raccolta del gioco del lotto, di recente accentuatasi per effetto della legge 11 luglio 1980, n. 312, che ha abbassato il limite di età per il pensionamento da 70 a 65 anni, non consente, per il momento, di poter aderire alla richiesta di cui all'interrogazione.

Per altro, una volta espletato il concorso a 977 posti di aiuto ricevitore del lotto ed assunti in servizio i relativi vincitori, potrà essere presa in considerazione la possibilità di istituire una seconda ricevitoria nella parte nuova della città di Cuneo.

Il Ministro: REVIGLIO.

CASTOLDI, MOTETTA E ALLEGRA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

con decreto 14 novembre 1980 la Dogana internazionale di Domodossola è stata disabilitata allo sdoganamento dei prodotti siderurgici;

tale provvedimento determinerà gravissime conseguenze per lo stato già assai critico dell'economia e dell'occupazione della zona, a causa del notevole aggravio dei costi per le industrie siderurgiche che rappresentano grande parte della struttura produttiva dell'Ossola e del Cusio —

se non intende riconsiderare attentamente le ragioni che hanno determinato il provvedimento sopra richiamato e se non ritiene urgente e necessario provvedere alla sua revoca. (4-05779)

RISPOSTA. — La questione prospettata ha trovato soluzione attraverso il decreto ministeriale 27 marzo 1981 pubblicato nel-

la *Gazzetta ufficiale* del 30 marzo 1981, n. 88.

Con tale provvedimento, infatti, l'ufficio doganale di Domodossola viene incluso fra quelli abilitati a compiere operazioni di importazione definitiva di alcuni prodotti siderurgici.

Il Ministro: REVIGLIO.

CERQUETTI, ZOPPETTI, BALDASSARI, CHIOVINI CECILIA, CORRADI NADIA, MARGHERI E ICHINO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

se intende avvalersi delle facoltà previste dalle leggi per assegnare alla famiglia del vigile urbano Angelo Nobili di Solaro (Milano), ucciso in uno scontro a fuoco con rapinatori, le provvidenze previste per i caduti nell'adempimento del dovere;

se intende affrontare finalmente il problema tanto grave quanto annoso del presidio di polizia nell'*hinterland* milanese, partendo anche dall'esempio di Solaro, che si trova nel territorio di una stazione con 10 carabinieri, per cinque comuni con 20 vigili urbani, i quali dovrebbero dare sicurezza a oltre 50.000 abitanti sparsi in numerose frazioni e dovrebbero pattugliare oltre 200 chilometri di strade di area metropolitana;

se intende invitare il prefetto di Milano a partecipare ad un incontro indetto dal sindaco di Solaro per sollevare i problemi di cui sopra, rovesciando l'atteggiamento negativo e di non partecipazione che il precedente prefetto aveva avuto verso tutte le iniziative comunali intese a porre questioni di sicurezza. (4-03759)

RISPOSTA. — Il comune di Solaro rientra nella giurisdizione della stazione dei carabinieri di Limbiate che si estende ad un territorio comprendente anche i comuni di Cogliate e Ceriano Laghetto. Si tratta di un territorio complessivo di chilo-

metri quadrati 33,03 con una popolazione stabile di circa 54 mila abitanti, cui va aggiunta una popolazione fluttuante di immigrati che si aggira, mediamente, sulle cinquemila unità.

La stazione dei carabinieri di Limbiate ha un organico di tre sottufficiali e 14 carabinieri ed una forza effettiva di tre sottufficiali e 8 carabinieri. Nell'espletamento dei suoi compiti è, per altro, coadiuvata dal nucleo operativo radiomobile del comando compagnia carabinieri di Desio e dai 27 vigili urbani dei comuni interessati.

Sostanzialmente la situazione della sicurezza pubblica nel comune di Solaro rispecchia quella più generale dell'intero territorio della stazione carabinieri di Limbiate e dell'*hinterland* a nord di Milano, dove il livello dell'indice di criminalità è purtroppo alto. Fa riscontro per altro a tale situazione l'impegno costante delle forze dell'ordine con risultati operativi apprezzabili, pur nei limiti organici sopra evidenziati.

Per quanto concerne l'assegnazione ai familiari del vigile urbano Angelo Nobile — ucciso il 17 giugno 1980 ad opera di banditi che avevano compiuto una rapina ai danni dell'agenzia di Solaro della ditta CARIPLO — delle provvidenze previste dalle norme vigenti, si fa presente che la speciale elargizione di lire 100 milioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1980, n. 466, è corrisposta dal Ministero dell'interno a domanda degli interessati, come dispone l'articolo 5 del decreto ministeriale 30 ottobre 1980 recante le modalità di attuazione della citata legge, sempre che ricorrano i presupposti fissati nell'articolo 1 della legge stessa.

Riguardo, infine, alle segnalate sollecitazioni del sindaco di Solaro per un incontro col prefetto di Milano, non risulta che il prefetto abbia mai rifiutato la propria disponibilità a discutere con gli amministratori locali qualsiasi problema comunque connesso alla sicurezza pubblica nel territorio della provincia.

Il Ministro: ROGNONI.

CICCIOMESSERE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se risulta confermata la notizia secondo la quale si svolgerebbero a S. Vito (Taranto) presso la scuola CEMM corsi di specializzazione per sottufficiali di marina per i quali gli stessi percepirebbero due milioni di sola missione. Sempre secondo questa notizia i corsi risulterebbero inutili in relazione alla già acquisita specializzazione dei sottufficiali che comunque verrebbero promossi frequentando al massimo due o tre lezioni. I corsi sarebbero tre all'anno con una frequenza di circa 1.500 sottufficiali ogni corso. Risulterebbe infine che i suddetti sottufficiali usufruirebbero, con le proprie famiglie, di villette che sarebbero affittate dall'amministrazione a circa 300-400 mila lire al mese.

Se le notizie risultassero confermate lo interrogante chiede di sapere se il Ministero non ritenga almeno di sospendere i corsi e di destinare le citate abitazioni per alloggiare i terremotati della Campania e Basilicata. (4-05850)

RISPOSTA. — I corsi per sottufficiali, che si svolgono presso la scuola sottufficiali della marina militare di Taranto, sono i seguenti:

a) Corso IGP (Istruzione generale professionale).

A detto corso partecipano i sergenti che abbiano precedentemente superato gli esami per il passaggio in servizio permanente effettivo (spe), condizione indispensabile per la promozione al grado di secondo capo.

Il corso ha la durata di nove mesi e il numero medio annuo dei partecipanti è di circa 300 sottufficiali.

b) Corso P (Perfezionamento).

Il superamento del corso, a cui partecipano i sottufficiali (secondi capi), in spe è condizione necessaria per l'avanzamento al grado di maresciallo, secondo quanto previsto dal testo unico approvato con regio-decreto del 18 giugno 1931, n. 914.

Il corso ha la durata di tre mesi e il numero medio annuale totale di partecipanti è circa 700 sottufficiali.

Solo ai frequentatori, comandati fuori dalla ordinaria sede di servizio, viene corrisposto il trattamento economico di missione, previsto dalla legge 26 luglio 1978, n. 417 (trattamento economico di missione dei dipendenti statali).

Il personale in missione può:

alloggiare presso alberghi, nel qual caso viene rimborsata, giusta legge citata, la relativa spesa, con riduzione di un terzo della missione;

trovare sistemazione autonoma, affittando a proprie spese alloggi privati. In tal caso, la missione viene corrisposta per intero.

Il Ministro: LAGORIO.

CODRIGNANI GIANCARLA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere - in relazione alla recentissima condanna pronunciata dal tribunale militare di La Spezia a carico di giovani obiettori di coscienza, di cui uno per motivazioni politiche - quale applicazione sia stata data alle assicurazioni del Ministro in relazione al problema dell'obiezione di coscienza e dell'affidamento all'assistenza sociale per i casi di incriminazione. (4-06172)

RISPOSTA. — È attualmente in fase di elaborazione, presso questo Ministero, uno schema di disegno di legge che riveda la normativa in materia di obiezione di coscienza.

E, inoltre, di imminente approvazione, da parte del Parlamento, il disegno di legge concernente l'affidamento in prova del condannato militare, nel quale è fra l'altro previsto che i condannati per reati determinati da obiezione di coscienza vengano affidati, in prova, ad enti od uffici non militari.

Si precisa infine che, in via del tutto transitoria, e in attesa delle riforme legislative in corso di approvazione, si è cercato di porre rimedio al delicato problema degli obiettori condannati attraverso un

più largo ricorso allo strumento della grazia, nella considerazione dell'indole del reato e della non pericolosità dei soggetti.

Il Ministro: LAGORIO.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se è a conoscenza che l'Industria Italiana Petroli (società ENI) ha disdetto il contratto della stazione di servizio gestita da Maggi Gianfranco e Valeria, sita a Torino in largo Palermo n. 69, malgrado il loro operato corrispondesse a precise disposizioni della legge n. 1034, che consentiva l'approvvigionamento nell'impianto in caso di necessità.

La predetta società IPI ha ottenuto l'immissione in possesso dell'impianto in data 26 aprile 1980, impianto che ancora oggi è chiuso e inattivo, malgrado sia pendente presso la Cassazione la relativa causa, con una singolare ordinanza del pretore Lo Moro di Torino: « Non esiste grave motivo per sospendere » (perdita del posto di lavoro per i suddetti gestori e la loro famiglia).

Per sapere se intende intervenire per ottenere che venga revocata la disdetta del contratto della stazione di servizio.

(403692)

RISPOSTA. — Il punto di vendita sito in Torino, largo Palermo 68-A, venne affidato in gestione alla signora Valeria Sguayzer, e non al marito Gianfranco Maggi, con contratto di comodato e fornitura in data 1° febbraio 1971 per la durata di anni 9 (con scadenza pertanto al 31 dicembre 1979).

Tali contratti erano conformi alle disposizioni del decreto-legge n. 745 del 1970, convertito in legge n. 1034 del 1979.

Essendosi resa la Sguayzer gravemente inadempiente alle sue obbligazioni per aver acquistato e rivenduto presso i cennati impianti di vendita come prodotti IP ingenti quantitativi di carburante non

di provenienza IP (fatto accertato anche dall'ufficio tecnico imposte di fabbricazione attraverso i registri) si è chiesta la risoluzione anticipata del contratto.

La Sguayzer, pur essendo stata condannata al rilascio degli impianti e al risanamento dei danni con sentenza arbitrale 13 aprile 1977 emessa dal collegio presieduto dal presidente della prima sezione del tribunale di Genova, proponeva impugnative ed opposizioni all'esecuzione, riuscendo a non riconsegnare la stazione di servizio sino al 26 aprile 1980, decorso già il termine di durata novennale del rapporto.

Va precisato che la sentenza arbitrale è stata confermata con sentenza della corte di appello di Genova in data 16 luglio 1979.

Il Ministro: DE MICHELIS.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — dopo che solo dodici dogane in tutto il territorio nazionale sono state autorizzate all'importazione dei prodotti siderurgici — se è a conoscenza che la chiusura a tale tipo di importazione della dogana di Domodossola comporta il blocco dei magazzini dei trafori di Vercelli, punto d'arrivo e di smistamento dei prodotti siderurgici provenienti dalla Francia e più in generale dalla CEE:

per sapere se è a conoscenza che il provvedimento ha fatto seguito proprio di alcuni giorni alla autorizzazione concessa ai magazzini dei trafori per l'ampliamento delle proprie strutture operative site a Vercelli, al fine di diventare un centro primario di smistamento dei prodotti siderurgici in tutta l'Italia centro-settentrionale.

(4-05880)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se è a conoscenza delle preoccupazioni dell'Associazione piemontese tra gli spedizionieri, autotrasportatori, corrieri di Domodossola e della si-

derurgia ossolana, con particolare riferimento a quella di Pallanzeno, dove si opera prevalentemente la trasformazione di semilavorati in conto estero;

per sapere se è a conoscenza che all'origine di tutto sta un provvedimento del Ministero delle finanze che disabilita la dogana internazionale di Domodossola allo sdoganamento di parecchi prodotti siderurgici, costringendo i trasporti provenienti dalla Svizzera a raggiungere forzatamente Milano e provocando un maggiore percorso di 250 chilometri con un onere di spesa di lire 140 mila in più per ciascun vagone, maggiori costi che graveranno sulla già ansimante siderurgia ossolana, mentre, di riflesso, il dirottamento verso altre dogane peserà sempre più sugli spedizionieri, i cui dipendenti in pochi anni sono diminuiti da 200 ad 80;

per sapere se è a conoscenza che se i dirottamenti avvenissero sulla dogana di Chiasso, tuttora abilitata, verrebbero favorite esclusivamente quelle case di spedizione i cui profitti, essendo realizzati all'estero, sfuggono alla nostra economia e al nostro fisco;

per sapere infine se intende procedere alla revoca del provvedimento mortificante l'economia ossolana in un momento in cui gli sforzi politico-sociali sono volti alla realizzazione del nuovo grande scalo internazionale merci di Beura, al fine di non renderlo vano in partenza. (4-05884)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — dopo la nota ministeriale che ha fornito alcune precisazioni in merito al provvedimento di revoca dell'autorizzazione già concessa alla dogana di Domodossola ad effettuare operazioni di importazione di materiali ferrosi; pur prendendo atto della situazione di difficoltà che in ambito comunitario caratterizza il settore siderurgico, con l'esigenza di contrastare, attraverso misure di concentrazione delle importazioni, manovre di *dumping* distorsive del corretto funzionamento del mercato —

se non intenda accettare quanto sostiene la camera di commercio di Novara; consentire cioè, attraverso un migliore equilibrio del settore ed una verifica sulla concreta efficacia del provvedimento restrittivo, un tempestivo ripristino del flusso di prodotti siderurgici tra la dogana di Domodossola e i capoluoghi soprattutto di Novara e di Vercelli, in quanto il provvedimento ha ricordato ancora una volta che l'Ossola è stata « tradita » dal potere centrale e ha fatto sentire notevolmente i suoi effetti negativi sul settore delle case di spedizione e sulle industrie locali, aggravando così la crisi profonda che attanaglia tutta la vallata, con un calo di traffico merci del 41 per cento nel solo mese di dicembre, mentre il traffico dirottato su Chiasso, alla data del 22 dicembre 1980, denunciava in quella stazione la giacenza di ben 33 treni per difetto di reattività e quasi contemporaneamente anche lo scalo di Venezia Scomenzera proclamava lo stato di congestionamento per eccedenza di trasporti di prodotti siderurgici;

per sapere se è a conoscenza che perfino le autorità svizzere di Berna, con nota del 20 dicembre, hanno formalmente accusato l'Italia di non rispettare gli accordi CEE sul libero scambio dei prodotti siderurgici, con un unico risultato acquisito: il deterioramento dell'economia e della occupazione nell'Ossola e, malgrado la stretta valutaria, una inutile emorragia di valuta pregiata per pagare in franchi svizzeri le prestazioni e le spese degli spedizionieri di Chiasso lasciando inoperosi quelli di Domodossola;

per sapere se non ritenga di rompere gli indugi e le perplessità e di revocare quindi immediatamente il nefasto provvedimento. (4-06802)

RISPOSTA. — La questione prospettata ha trovato soluzione attraverso il decreto ministeriale 27 marzo 1981 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 30 marzo 1981, n. 88.

Con tale provvedimento infatti l'ufficio doganale di Domodossola viene incluso

fra quelli abilitati a compiere operazioni di importazione definitiva di alcuni prodotti siderurgici.

Il Ministro: REVIGLIO.

COVATTA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali siano le intenzioni del Ministero in ordine alla garanzia della capacità produttiva della sezione staccata «divisione ripristini e recuperi» dello stabilimento militare del munizionamento terrestre in Noceto, provincia di Parma.

Risulta, infatti, che da tempo presso detta azienda è di fatto bloccato il *turn-over* della mano d'opera, in misura tale che l'organico risulta al di sotto dei minimi indispensabili per un corretto e normale uso ed impiego degli impianti; risulta altresì che mancano precisi programmi di sviluppo dell'azienda; e risulta, infine, che è finora rimasto senza riscontro il documento inviato in data 21 marzo 1980 al Ministro della difesa da parte della commissione interna e delle organizzazioni sindacali. (4-05554)

RISPOSTA. — La situazione gravemente deficitaria di personale civile, sia impiegate sia operaio, che si riscontra alla sezione staccata Divisione ripristini e recuperi di Noceto (Parma) è comune alla maggioranza degli stabilimenti a carattere industriale della Difesa, soprattutto di quelli ubicati nelle regioni settentrionali del paese. Ne sono cause il forte esodo dei combattenti e categorie assimilate, con conseguente impossibilità di ripianamento delle vacanze, la scarsa propensione all'impiego pubblico dei giovani settentrionali, il blocco dei concorsi pubblici determinatosi nel quadriennio 1975-1979, l'impossibilità pratica di disporre trasferimenti di personale dalle aree centro-meridionali a quelle settentrionali, ecc.

Per altro, la situazione delle maestranze volge ora verso un deciso miglioramento, essendo in corso, o programmati per l'immediato futuro, corsi di formazione per

l'assunzione di n. 134 allievi operai, distribuiti in varie specializzazioni, che consentiranno di avviare, entro tempi ragionevolmente brevi, un processo di potenziamento dell'attività produttiva dello stabilimento di Noceto. Inoltre, nel quadro di un piano quinquennale di ristrutturazione, ammodernamento delle infrastrutture e recupero della piena capacità produttiva di tutta l'area industriale della Difesa, in avanzato corso di definizione, sarà possibile incrementare la potenzialità anche dello stabilimento di cui trattasi.

Le organizzazioni sindacali sono costantemente tenute al corrente, con periodiche riunioni, degli sviluppi delle iniziative al riguardo.

Il Ministro: LAGORIO.

CRISTOFORI, PEZZATI E MAROLI. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se corrisponde al vero la notizia apparsa sulla stampa in relazione alla punta *record* di assenteismo (circa il 40 per cento) raggiunta dai dipendenti dello stabilimento dell'Alfasud di Pomigliano d'Arco, nella giornata del 24 settembre 1980 e, in caso affermativo, quali iniziative intendono intraprendere per evitare, in futuro, il ripetersi di fatti così particolarmente negativi. (4-04943)

RISPOSTA. — Si comunicano i seguenti dati concernenti l'assenteismo medio (per malattia, infortunio, ferie, escluso scioperi) degli operai di produzione dipendenti dello stabilimento Alfasud di Pomigliano d'Arco (Napoli) dal 1° gennaio al 23 settembre 1980:

gennaio 18,4 per cento;
febbraio 21,4 per cento;
marzo 20,5 per cento;
aprile 21,1 per cento;
maggio 20,6 per cento;
giugno 22,7 per cento;
luglio 22,9 per cento;
settembre 18,2 per cento.

In particolare, nei giorni 24, 25 e 26 settembre 1980 l'assenteismo medio di stabilimento degli operai di produzione è stato il seguente:

24 settembre - secondo turno: 33,3 per cento (con punte del: 41 per cento allo stampaggio, 40 per cento al montaggio vetture e 36 per cento alla verniciatura);

25 settembre - sciopero nazionale FLM: 35,3 per cento (con punte del: 48 per cento alla finizione, 40 per cento alla selleria);

26 settembre: 27,9 per cento (con punte del: 28 per cento allo stampaggio, 29,3 per cento al montaggio vetture e 29,3 per cento alla verniciatura).

I provvedimenti adottati dal 1° gennaio al 30 settembre 1980 sono stati:

914 provvedimenti disciplinari;

437 lettere di diffida per eccessivo assenteismo.

I provvedimenti adottati nel mese di ottobre fino ai primi giorni di novembre 1980 sono stati:

210 provvedimenti disciplinari;

54 lettere di diffida.

Le risoluzioni del rapporto di lavoro sono state:

29 dal 1° gennaio a tutto il 25 settembre 1980;

51 dal 26 settembre a tutto il 7 novembre 1980.

Circa le iniziative volte ad evitare il ripetersi dei fatti sopra indicati si osserva che a norma dell'articolo 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei diritti dei lavoratori) sono stati vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sull'infermità per malattia del lavoratore dipendente. Il controllo può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda.

Di fatto l'azienda ha richiesto all'istituto previdenziale competente, nel periodo

gennaio-ottobre 1980, n. 13029 visite di controllo.

È per altro evidente che l'elevata mole di richieste e la limitata durata delle malattie, impediscono un efficace e continuo controllo da parte dell'INAM.

L'azienda ha comunque più volte denunciato all'INAM il comportamento dei medici convenzionati che rilasciano certificati per un minimo di tre giorni con eccessiva facilità.

Attualmente sono in corso varie verifiche congiunte tra azienda, INAM, INTERSIND e regione Campania, finalizzate all'adozione di concrete iniziative contro lo assenteismo.

Il Ministro delle partecipazioni statali:
DE MICHELIS.

DE CARO E ANGELINI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere lo stato di attuazione della legge 18 agosto 1978, n. 497, specialmente per ciò che concerne gli articoli 2, 3, 4 (terzo comma) e 20.

(4-03572)

RISPOSTA. — Il programma di realizzazione di alloggi di servizio è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 1978, n. 497, ai Presidenti della Camera e del Senato, in data 3 aprile 1979. Inoltre, ai sensi dell'articolo 3 della stessa legge, è stata allegata la relazione sullo stato di attuazione del programma allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 1979 e a quello per il 1980; per quanto riguarda il 1981, essa è unita al disegno di legge numero 2036-12 (tabella 12, allegato n. 34) concernente il bilancio per detto anno, presentato alla Camera dei deputati il 30 settembre 1980.

È noto che l'efficienza e la piena funzionalità dei comandi, dei reparti e degli enti delle forze armate sono gravemente limitate dalla generale carenza di alloggi che ostacola gli indispensabili trasferimenti del personale. L'Amministrazione ha,

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1981

perciò, cercato in larga misura di valersi della possibilità di acquistare alloggi già costruiti e rispondenti ai requisiti stabiliti dalla legge, in aderenza a quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 4, venendo così in possesso di alloggi immediatamente utilizzabili.

Al termine del primo biennio sono stati acquisiti 644 alloggi, a cui se ne debbono aggiungere 52 derivanti da permuta (da concretizzarsi entro il 25 marzo 1981) e 12 da trasformazioni.

Il programma può ritenersi in fase di regolare attuazione.

Inoltre, 226 abitazioni sono in corso di costruzione.

Pertanto, alla data del 31 agosto 1980 la situazione di attuazione della legge numero 497 del 1978 era la seguente:

con una disponibilità per i primi tre esercizi (1978-1979-1980) pari a 65 miliardi, sono stati effettuati interventi che comportano un onere globale di lire 62.083.375 mila pari al 95 per cento della somma autorizzata;

a fronte di una previsione di n. 1908 alloggi nel medesimo arco di tempo (numero 1.121 per il primo biennio e n. 787 per il primo anno del secondo biennio) sono stati conclusi o avviati contratti per la realizzazione di n. 1.407 unità abitative pari al 74 per cento circa delle previsioni.

Tale percentuale realizzativa posta in relazione alla svalutazione della lira rappresenta senza dubbio un apprezzabile risultato.

Secondo l'impegno assunto dal ministro della difesa *pro tempore*, in sede di approvazione da parte del Senato della legge n. 497 del 1978, il regolamento di cui all'articolo 20 della legge stessa è stato emanato in via provvisoria il 1° marzo 1981.

Appena costituito il Consiglio centrale di rappresentanza, il regolamento è stato sottoposto all'esame di tale organo per il prescritto parere, ai fini dell'emanazione del testo definitivo. L'efficacia del regolamento, in attesa del parere del COCER, è stata sospesa con determinazione del

ministro in data 23 luglio 1980, per la parte relativa al titolo quarto, concernente la revoca e il recupero degli alloggi nonché limitatamente alle disposizioni finali e transitorie riguardanti la decadenza delle precedenti concessioni.

Il Ministro: LAGORIO.

FRANCHI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere i motivi per cui la società per azioni MEC GAS CREMONA, deposito di Cavatigozzi, via Milano (aut. UTIF, Brescia), ditta distributrice del gas proveniente dalla Germania, non indica nelle fatture né il peso, né i litri del gas acquistato;

in particolare i motivi per cui la guardia di finanza, interessata al riguardo, accetta come regolari tali fatture mancanti dei dati su riferiti. (4-05529)

RISPOSTA. — Il comando generale della guardia di finanza, interessato al problema, ha fatto conoscere che le fatture di vendita emesse dalla società per azioni MEC Gas di Cremona recano l'indicazione della quantità dei gas, in litri o in chilogrammi, della densità del prodotto e di tutti gli altri elementi previsti dalla normativa vigente.

Il Ministro: REVIGLIO.

GRIPPO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi del ritardo della ricostituzione della pensione a favore della signora Cagnazzo Teresa, vedova del tenente colonnello dei carabinieri Vincenzo Cagnazzo, deceduto per motivi di servizio nel corso di incidente aereo nel settembre del 1979 a Cagliari. (4-05246)

RISPOSTA. — A favore della signora Carmela Venturini, vedova del tenente colonnello dei carabinieri Vincenzo Cagnazzo, deceduto il 14 settembre 1979 in un in-

cidente aereo, è stato emesso il 15 maggio 1980 decreto di pensione normale di reversibilità. Nel contempo è stato acquisito il prescritto parere del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie in ordine all'istanza di pensione privilegiata avanzata dalla nominata signora Venturini.

Appena la Corte dei conti avrà provveduto alla registrazione del cennato decreto, relativo alla pensione normale di reversibilità, sarà cura di questo Ministero disporre per una sollecita predisposizione del decreto concernente la pensione privilegiata ordinaria a favore della ripetuta signora Venturini.

Il Ministro: LAGORIO.

MANFREDI GIUSEPPE. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi per cui non sono state disposte opportune provvidenze a favore dei familiari, di modeste condizioni economiche, del militare Simondi Pier Aldo, nato a Piasco il 6 gennaio 1957 e deceduto il 15 maggio 1977 in un incidente stradale avvenuto a Casarza (Udine) mentre il giovane Simondi rientrava, dopo la libera uscita, nell'accampamento (il suo reggimento di fanteria alpina, di stanza a Fara d'Isonzo, si trovava ai « campi » per l'appunto a Casarza).

(4-05198)

RISPOSTA. — È norma interna di questo Ministero che in caso di decesso di un militare di leva venga immediatamente disposto un contributo straordinario di lire 150 mila, elevabile in un secondo tempo fino all'importo di lire due milioni se venga accertato che il decesso è conseguito ad eventi connessi con il servizio.

Con riferimento al militare Pier Aldo Simondi detti accertamenti sono in corso, avendo la di lui madre signora Raimonda Marchetti inoltrato domanda di pensione privilegiata di reversibilità, attualmente in istruttoria presso il comando stazione carabinieri di Fossano (Cuneo).

Il Ministro: LAGORIO.

MANFREDI GIUSEPPE. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere a quale punto dell'iter burocratico-amministrativo si trovi la pratica tendente ad ottenere, in base alla legge 23 dicembre 1970, n. 1094, l'equo indennizzo, pratica inviata, con relativa documentazione, al Ministero il 15 giugno 1977 con assicurata n. 3075, da parte del signor Cesare Molineri, già maresciallo maggiore aiutante dei Carabinieri, nato ad Aosta il 27 giugno 1920 e residente in Fossano, viale Regina Elena n. 122, congedato dalla Legione carabinieri di Alessandria il 27 giugno 1976 e titolare della pensione n. 4092645. Si fa inoltre presente che al predetto maresciallo Molineri la Commissione medico ospedaliera di Torino, con verbale modello « B » n. 869 in data 6 aprile 1977, giudicava ascrivibili, per cumulo, alla V categoria di pensione (tabella « A » nella misura del massimo) ai fini dell'equo indennizzo, le infermità riportate sul verbale stesso.

(4-06099)

RISPOSTA. — Solo di recente il comitato per le pensioni privilegiate ordinarie ha emesso il prescritto parere sull'indennizzabilità delle menomazioni dell'integrità fisica subite dal maresciallo maggiore aiutante in congedo Cesare Molineri. A seguito di tale parere l'Amministrazione della difesa ha emanato il provvedimento concessivo dell'equo indennizzo, unitamente al mandato di pagamento, che, dopo il riscontro di legittimità da parte della Corte dei conti, sarà notificato all'interessato.

Il Ministro: LAGORIO.

MILANI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se risponde al vero la notizia secondo cui avrebbe soggiornato a più riprese in Italia, speso dalle forze armate italiane, il colonnello Carlos Gonzales, attualmente comandante del servizio segreto della regione militare di Jutiapa nel Guatemala, notoriamente fascista secondo le sue stesse dichiarazioni.

Il suddetto ufficiale avrebbe frequentato corsi presso la Scuola di applicazioni di Torino, la Scuola di guerra di Civitavecchia, e avrebbe svolto un periodo di comando presso il IV Corpo d'armata di Belluno.

Se tali notizie rispondono a verità, si chiede inoltre di conoscere in base a quali motivazioni sia stato dato corso a tali rapporti.

Si chiede infine di conoscere se i due figli del suddetto ufficiale guatemalteco, che studiano attualmente medicina presso l'università di Roma, siano spesati dalle forze armate italiane, e più in generale quali altri ufficiali di questo paese partecipino a corsi presso le scuole di guerra italiane. (4-04753)

RISPOSTA. — Il colonnello Carlos Gonzales non ha mai frequentato corsi presso la scuola di guerra di Civitavecchia o presso la scuola di applicazione di Torino né presso le scuole di guerra delle altre due forze armate; non risulta infine che lo stesso abbia prestato servizio o effettuato visite ai comandi e/o reparti del quarto corpo d'armata alpino.

Si fa, inoltre, presente che nessuna borsa di studio è stata concessa ai figli del citato colonnello e nessun ufficiale del Guatemala frequenta le scuole di guerra italiane.

Il Ministro: LAGORIO.

MILANI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

1) in data 11 febbraio 1980 è stato decretato il non accoglimento della istanza di riconoscimento dell'obiezione di coscienza di Raffaello Vaghi, nato a Sarenno (Varese) il 23 dicembre 1958, con motivazioni come le seguenti: « il giovane avrebbe orientato la sua vita in base a principi antisociali », sarebbe di mediocre condotta morale « in quanto è solito frequentare giovani dediti all'uso della droga »;

2) che il suddetto Vaghi risulta aver prestato gratuitamente e con grande diligenza opera di volontariato presso le associazioni « SOS Croce Blu » di Garenzano e « Pronto Soccorso Croce d'Argente » di Limbiate per circa tre anni; risulta inoltre svolgere attualmente, con responsabilità, l'incarico di docente presso l'ENAIP di Varese;

3) che il TAR del Lazio ha accolto, in data 2 luglio 1980, la richiesta di sospensione del provvedimento di non accoglimento —

in base a quali considerazioni si sia ritenuto di procedere al non accoglimento della suddetta istanza, vista la totale incongruenza delle motivazioni addotte con la realtà;

quali provvedimenti il Ministro intenda adottare urgentemente per porre riparo all'assurda situazione determinatasi. (4-04983)

RISPOSTA. — Il giovane Raffaello Vaghi ha presentato in data 22 maggio 1979 istanza intesa ad ottenere il riconoscimento dell'obiezione di coscienza e ad essere, pertanto, ammesso al servizio civile sostitutivo.

L'istanza — respinta con decreto del ministro della difesa in data 11 febbraio 1980 a seguito del parere negativo della commissione competente — era motivata genericamente con il rifiuto della violenza e dell'uso delle armi sia personale sia istituzionale, ma non faceva assolutamente cenno dei servizi sociali volontariamente svolti dal Vaghi, né dell'incarico di docente all'ENAIP di Varese; il Vaghi dichiarava solo di essere studente, regolarmente iscritto alla facoltà di geologia della università di Milano.

Per quanto riguarda le motivazioni che hanno portato al diniego del riconoscimento dell'obiezione di coscienza si precisa che il Vaghi non ha comprovato con dati obiettivi i suoi asseriti convincimenti.

Il Ministro: LAGORIO.

NAPOLETANO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

se è vero che, a distanza di circa due ore dall'uccisione del procuratore della Repubblica di Salerno, dottor Nicola Giacumbi, l'antiterrorismo e la questura di Napoli erano ancora all'oscuro dell'accaduto e ne furono informati dal procuratore generale della Repubblica di Napoli, dottor Roberto Angelone, al quale la questura di Salerno rifiutò l'invio di una auto che gli consentisse di recarsi con urgenza a Salerno per coordinare le indagini;

se è vero che il procuratore generale di Napoli, dottor Roberto Angeloni, portatosi a Salerno, non rinvenne nell'ospedale il questore di Salerno e, recatosi di persona nell'abitazione del prefetto di Salerno, dovette constatare che era in atto una riunione tra il prefetto, il questore ed il sottosegretario onorevole Lettieri, alla quale non era stato invitato alcun magistrato della procura di Salerno, e, tanto meno, il procuratore generale della Repubblica di Napoli, che aveva assunto l'iniziativa di coordinare le indagini. (4-02978)

RISPOSTA. — Alle ore 20 circa del 16 marzo 1980 il centro operativo della questura di Salerno veniva informato, attraverso una telefonata anonima, che poco tempo prima al corso Garibaldi, all'altezza di via dei Principati, si era verificata una sparatoria.

Il centro operativo ordinava, quindi, alle squadre volanti, in servizio di perlustrazione in città, di recarsi immediatamente sul posto e richiedeva l'intervento urgente di una autoambulanza della Croce rossa italiana per soccorrere eventuali feriti. Nel contempo il funzionario di turno in questura disponeva l'invio sul posto del vice dirigente della squadra mobile con personale dipendente.

Veniva raccolta gravemente ferita una persona che veniva riconosciuta per il dottor Nicola Giacumbi, procuratore della Repubblica reggente. Il magistrato veniva tra-

sportato con la massima urgenza all'ospedale civile ove giungeva cadavere. Immediatamente il sottufficiale in servizio presso il nosocomio informava il predetto funzionario di turno in questura.

Questi provvedeva ad informare la questura e la centrale operativa dei carabinieri del mortale attentato al magistrato, nonché il Ministero dell'interno ed il funzionario di turno della questura di Napoli, al quale chiedeva l'invio urgente del funzionario responsabile del gabinetto regionale di polizia scientifica. Telefonava, quindi, all'ufficio di pubblica sicurezza presso il palazzo di giustizia di Napoli perché avvertisse il procuratore generale della Repubblica di Napoli, dottor Angeloni e quello di Salerno, dottor Capaldo, abitante in Napoli. Disponeva, quindi, l'attuazione di posti di blocco e di controllo volanti agli automezzi e persone sospette e provvedeva anche ad istituire un servizio di ordine pubblico sul luogo del delitto.

Il funzionario di turno al Ministero e quello della questura di Napoli, avvisati come è stato sopra accennato, assicuravano che avrebbero provveduto ad informare gli organi della Criminalpol e dell'antiterrorismo per concorrere alle indagini subito iniziate dal personale della questura di Salerno.

Il procuratore generale dottor Angeloni si metteva in contatto telefonico con il funzionario di turno della questura di Salerno per avere più dettagliate notizie. Nell'occasione, l'alto magistrato manifestava l'esigenza che gli venisse messa a disposizione un'autovettura per recarsi a Salerno.

Il funzionario gli suggeriva di rivolgersi, a tal fine, alla questura di Napoli, anche perché, in quel particolare momento, tutti i mezzi della questura di Salerno erano impegnati.

Frattanto il prefetto e il questore si recavano al pronto soccorso degli ospedali riuniti. Sul posto venivano impartite a tutti gli organi inquirenti ulteriori direttive per la prosecuzione delle indagini.

Essendo intanto giunta notizia che nella nottata sarebbe arrivato a Salerno il

senatore Morlino, Ministro di grazia e giustizia, il prefetto, insieme al deputato Lettieri, Sottosegretario di Stato all'interno — nel frattempo giunto anch'egli in ospedale — ed al questore, rientrava verso le ore 23 in prefettura per attendere il ministro Morlino che arrivava qualche ora più tardi.

In prefettura, prima dell'arrivo del senatore Morlino, giungeva da Napoli il procuratore generale della Repubblica dottor Angeloni assieme ad altri magistrati.

Nessuna riunione è stata tenuta in prefettura nel corso della nottata. La riunione ha avuto, invece, luogo l'indomani verso le ore 11, dopo il ritorno del ministro Morlino dal palazzo di giustizia dove si era recato accompagnato dal prefetto per rendere omaggio alla salma del dottor Giacumbi.

La riunione stessa è stata presieduta dal senatore Morlino alla presenza del sottosegretario Lettieri e del sottosegretario alla giustizia Gargani, con la partecipazione del dottor Angeloni, dei più alti magistrati salernitani e dei massimi esponenti delle locali forze dell'ordine.

Si soggiunge che a conclusione delle complesse e attive indagini svolte sull'omicidio del dottor Giacumbi — rivendicato dalla organizzazione eversiva brigate rosse Colonna Fabrizio Pelli — le forze di polizia in esecuzione di ordini di cattura emessi dalla procura della Repubblica di Potenza, hanno proceduto all'arresto, nel marzo 1981, di otto persone imputate di associazione sovversiva, costituzione e partecipazione a banda armata, concorso in omicidio, attentato dinamitardo, detenzione e porto abusivo di armi, munizioni e materiale esplodente. Si ritiene che tra gli arrestati vi siano gli autori della uccisione del magistrato.

Le forze dell'ordine hanno recuperato complessivamente cinque pistole di diverso calibro con relativo munizionamento, un ciclostile ed una documentazione di notevole interesse tuttora al vaglio degli inquirenti.

Il Ministro: ROGNONI.

ONORATO, TESI, CERRINA FERONI e PALLANTI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere —

premessi che la signorina Silvia Ponzalli di Luco Mugello (Firenze) ha superato le prove scritte e orali per essere ammessa al corso allievi operai istituito con decreto ministeriale 28 dicembre 1979 ai sensi del combinato disposto dell'articolo 25 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, sull'occupazione giovanile, convertito con modifiche in legge 4 agosto 1978, n. 479, e dell'articolo 2 della legge 19 maggio 1964, n. 345; che la Ponzalli tuttavia non è stata ammessa al corso « per mancanza del requisito della buona condotta » (come comunicate con foglio n. 7181/1.4/SAO in data 16 settembre 1980 del direttore della 7^a officina riparazioni motorizzazione esercito di Firenze) —:

a) per quali motivi la Ponzalli non è stata ammessa al corso dal momento che aveva presentato il certificato comunale di buona condotta — così come previsto dal bando — e tale certificato era per lei favorevole, sicché l'esclusione assume l'aspetto di un'illegittima e intollerabile discriminazione;

b) in base a quali considerazioni di diritto e di fatto il colonnello direttore della 7^a ORME si è rifiutato di comunicare all'interessata i motivi per cui ha ritenuto mancante il requisito della buona condotta. (4-05390)

RISPOSTA. — A seguito di un riesame della posizione della signorina Silvia Ponzalli, la stessa è stata ammessa a frequentare il corso allievi operai presso la settima ORME di Firenze.

Il Ministro: LAGORIO.

PARLATO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per conoscere —

premessi che il consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno ha deliberato il 23 ottobre 1980, nell'ambito dei « progetti promozionali », la erogazione di un contributo di circa lire 105.000.000 in favore della Soprintendenza archeologica di Napoli per la effettuazione di uno scavo nella zona archeologica di Alvignano (Caserta) —

quale sia l'obiettivo di tale scavo e se esso si inquadri in un più vasto programma di recupero e di valorizzazione archeologica;

quanto personale sarà assorbito da tale scavo ed in quali tempi essi si concluderanno;

se le opere per le quali il finanziamento è stato concesso saranno sufficienti a realizzare un pieno inserimento della zona archeologica sopracitata nel circuito culturale e turistico o se occorreranno, quali ed in quale misura, in tal caso, altre opere ed altri finanziamenti. (4-06363)

RISPOSTA. — La Cassa per il mezzogiorno ha approvato, nell'ambito del progetto speciale per il riequilibrio delle aree interne, il progetto di scavi archeologici nel comune di Alvignano, trasmesso dalla regione Campania e ne ha affidato l'esecuzione alla soprintendenza archeologica di Napoli.

L'intervento in esame interessa una zona archeologica da valorizzare, nella quale non sono state effettuate finora campagne di scavo, ma solo saggi o ritrovamenti occasionali. In particolare nel comune di Alvignano l'intervento interessa le antiche strutture murarie di epoca romana.

Il progetto si inquadra quindi nelle opere di valorizzazione del patrimonio artistico, archeologico e di turismo sociale del progetto speciale delle zone interne e dai risultati di tali primi scavi la Regione potrà trarre elementi per successivi interventi da sviluppare nei propri programmi in collaborazione con la soprintendenza.

Quanto alla manodopera da impiegare, si fa presente che la stessa, è da mettere in relazione — nell'ambito del progetto speciale menzionato — anche ai progetti per gli scavi di Roccamonfina e Presenzano, per cui si prevede che verranno presumibilmente occupati 10-15 operai, mentre la durata dei lavori sarà di 12 mesi.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno: CAPRIA.

PARLATO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e al Ministro per i beni culturali e ambientali. — Per conoscere —*

premessi che il consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno ha deliberato il 23 ottobre 1980, nell'ambito dei « progetti promozionali », la erogazione di un contributo di circa lire 105 milioni in favore della Soprintendenza archeologica di Napoli per la effettuazione di uno scavo nella zona archeologica di Roccamonfina (Caserta) —

quale sia l'obiettivo di tale scavo e se esso si inquadri in un più vasto programma di recupero e di valorizzazione archeologica;

quanto personale sarà assorbito da tale scavo ed in quali tempi esso si concluderà;

se le opere per le quali il finanziamento è stato concesso saranno sufficienti a realizzare un pieno inserimento della zona archeologica sopracitata nel circuito culturale e turistico o se occorreranno, quali ed in quale misura in tal caso, altre opere ed altri finanziamenti. (4-06364)

RISPOSTA. — La Cassa per il mezzogiorno ha approvato, nell'ambito del progetto speciale per il riequilibrio delle aree interne, il progetto di scavi archeologici nel comune di Roccamonfina trasmesso dalla regione Campania e ne ha affidato l'esecuzione alla soprintendenza archeologica di Napoli.

L'intervento in esame interessa una zona archeologica da valorizzare, nella quale non sono state effettuate finora campagne di scavo, ma solo saggi o ritrovamenti occasionali. In particolare nel comune di Roccamonfina sarà attuata la valorizzazione della cinta muraria fortificata ad opera poligonale di epoca romana.

Il progetto si inquadra quindi nell'opera di valorizzazione del patrimonio artistico, archeologico e di turismo sociale del progetto speciale delle zone interne e dai risultati di tali primi scavi la Regione potrà trarre elementi per successivi interventi da sviluppare nei propri programmi in collaborazione con la sovrintendenza.

Quanto alla manodopera da impiegare, si fa presente che la stessa è da mettere in relazione — nell'ambito del progetto speciale menzionato — anche ai progetti per gli scavi di Alvignano e Presenzano, per cui si prevede che verranno presumibilmente occupati 10-15 operai, mentre la durata dei lavori sarà di 12 mesi.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno: CAPRIA.

PARLATO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere —

premesso che il consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno nella seduta dell'8 ottobre 1980 ha deliberato, nel generale quadro dei progetti territoriali, in particolare per l'area metropolitana di Napoli, un contributo al comune di Napoli di lire 145.216.577 per il potenziamento degli adduttori della centrale di Lufrano, le cui opere murarie sono state affidate all'impresa Clemente d'Onofrio di Napoli mentre quelle idrauliche verranno eseguite dall'AMAN —

se le opere murarie, stante la loro relativa entità, non avrebbero potuto essere anche esse effettuate dall'AMAN che dispone delle maestranze necessarie;

in ogni caso attraverso quali procedure l'impresa Clemente d'Onofrio abbia visto aggiudicate tali opere;

se le somme deliberate sono state già elargite;

se le opere siano state iniziate e quando prevedibilmente verranno completate;

a lavori eseguiti di quanto risulteranno potenziati gli adduttori della centrale del Lufrano. (4-06365)

RISPOSTA. — Il finanziamento supplemento di lire 145.216.577 a favore del comune di Napoli, approvato dal consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno in data 9 ottobre 1980, si riferisce ai compensi per revisione prezzi spettanti, per lire 82.564.542 all'impresa Clemente d'Onofrio che ha eseguito le opere murarie, e per lire 62.652.035 all'AMAN (Azienda municipale acquedotto di Napoli) che ha eseguito le opere idrauliche.

È opportuno chiarire che il finanziamento grava sui fondi integrativi di cui al secondo comma dell'articolo 6 della legge 2 maggio 1976, n. 183, che autorizza la Cassa, in deroga alle norme procedurali vigenti, a completare direttamente o mediante concessione agli enti locali interessati gli interventi della precedente legge 27 gennaio 1962, n. 7 (legge speciale per Napoli). Inoltre, nella successiva direttiva ministeriale di attuazione del 14 giugno 1976 era precisato che lo stanziamento previsto nel citato articolo 6 doveva consentire anche il completamento delle opere già in corso di esecuzione e quindi comprendere gli importi per perizie suppletive, aumenti d'asta e revisione prezzi.

Nel caso specifico, il comune di Napoli ha provveduto a finanziare direttamente i lavori con i fondi della menzionata legge n. 7, per cui la Cassa non è intervenuta nella scelta dei criteri di aggiudicazione, né nella gestione dei lavori, essendosi limitata ad integrare, ai sensi del ricordato articolo 6 della legge n. 183, lo stanziamento comunale con la maggiore somma occorrente per la revisione

prezzi, versata al comune nel novembre 1980.

Sempre nell'ambito dell'intervento integrativo previsto dal secondo comma del più volte citato articolo 6, la Cassa ha finanziato, nel quadro del potenziamento degli adduttori di Lufrano, un limitato intervento per realizzare una urgente deviazione del tracciato delle condotte esistenti, per una lunghezza di 150 metri, che interferiva con i raccordi dell'autostrada tangenziale nella zona della Doganella. Per l'esecuzione di tale deviazione, che non risultava compresa nel progetto finanziato dal comune, furono poste in opera condotte del diametro Ø 1100 millimetri in sostituzione delle esistenti Ø 800, e ciò nel quadro del potenziamento previsto per l'intero tratto da Lufrano al viale Maddalena.

I lavori murari (per l'importo di lire 70.569.591 e con il ribasso del 2,5 per cento) vennero affidati su proposta dell'AMAN a trattativa privata all'impresa Clemente D'Onofrio per motivi d'urgenza e di interferenza con i lavori principali finanziati dal comune e appaltati alla stessa impresa.

Nel corso dell'esecuzione si sono manifestate alcune maggiori esigenze per le quali è stata approvata una perizia suppletiva che ha incrementato l'importo dei lavori murari portandolo a complessive lire 126.263.971 con un miglioramento del ribasso al 5 per cento. La fornitura delle tubazioni e la loro messa in opera, per un importo di lire 91 milioni, è stata curata direttamente dall'AMAN, la quale per altro non è attrezzata per eseguire in proprio opere murarie se non per piccoli interventi di manutenzione.

I lavori della deviazione sono stati ultimati in data 16 luglio 1978 e collaudati in data 21 gennaio 1980.

Come già accennato, il potenziamento degli adduttori di Lufrano consiste nell'aumento del diametro delle condotte da Ø 800 millimetri a Ø 1100 e consentirà il raddoppio dell'attuale portata, ovviamente subordinato all'incremento dell'alimentazione.

Il Ministro: CAPRIA.

RAUTI. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere — premesso che il campo sportivo di Coreno Ausonio (in provincia di Frosinone) risulterebbe inidoneo ad ospitare partite di calcio della seconda categoria dilettanti in quanto ha misure ai limiti della tolleranza, non offre sufficiente sicurezza né al pubblico né ai giocatori sia per la collocazione dei paletti che per la loro distanza dal campo da giuoco ed è, infine, ubicato in maniera estremamente infelice e sottostante ad una strada che impedirebbe la recinzione esterna — se è vero: a) che per tale impianto sportivo sarebbero stati stanziati, sembra dalla Cassa per il Mezzogiorno, lire 82.468.111; b) che i lavori sarebbero consistiti nel riattamento di un impianto di giuoco di fatto preesistente.

Qualora venga confermato il finanziamento pubblico, l'interrogante chiede di sapere se è stato disposto un controllo sull'intero iter, amministrativo e tecnico, della pratica relativa e se la stessa, dalla variante suppletiva ai collaudi per la acquisizione, sia risultata in regola in ogni sua parte. (4-06169)

RISPOSTA. — L'impianto sportivo realizzato nel comune di Coreno Ausonio con i fondi della Cassa per il mezzogiorno, è idoneo ad ospitare partite di calcio destinate alla seconda ed alla terza categoria giovanile, come risulta dall'omologazione ottenuta dalla competente sezione della federazione italiana giuoco calcio.

Il campo in questione, delle dimensioni di metri 45 per 90, realizzato in terreno semistabilizzato, si presenta in ottime condizioni senza gli inconvenienti lamentati dall'interrogante, se si eccettua l'errata posa in opera dei paletti a sostegno della recinzione. Detto inconveniente — rilevato in sede di collaudo dal collaudatore, il quale di conseguenza ha provveduto ad apportare la relativa detrazione sulle somme dovute all'appaltatore — è facilmente eliminabile. Per il resto la rete di recinzione è stata posta regolarmente

in opera a metri 49,00, cioè a due metri dalla segnatura.

Per quanto concerne il pubblico, si fa presente che, in base alle direttive CIPE, la Cassa ha realizzato impianti sportivi non finalizzati allo spettacolo ma alla pratica dell'attività sportiva.

Si assicura, infine, che in relazione all'impegno di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto (assunto con regolare delibera dal comune di Coreno Ausonio in fase di richiesta di finanziamento) la Cassa si farà carico di ricordare all'amministrazione comunale interessata l'assolvimento dei propri obblighi con la solerzia necessaria.

Il Ministro: CAPRIA.

RENDE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

1) perché la insegnante Candia Maria Laura in Pulieri, incaricata per l'educazione artistica nelle scuole medie, dopo il termine delle operazioni di utilizzazione del personale docente di ruolo è stata privata di alcune ore di insegnamento tanto da essere indotta, in sede di sistemazione, ad accettare una nomina d'ufficio estremamente gravosa per la ubicazione ed il disagio della sede;

2) se, in particolare, era consentito ritornare, con rettifiche d'ufficio o revocare, sulle nomine già conferite;

3) se intenda intervenire nella vicenda per la ricerca di una più equa soluzione. (4-06043)

RISPOSTA. — Il provveditore agli studi di Cosenza ha precisato che la riduzione delle ore di insegnamento, nei confronti della docente non di ruolo, signora Maria Laura Candia in Pulieri, si è resa necessaria per consentire la sistemazione di altro docente di ruolo (il professor Ambrogio Ferraro) il quale, venutosi a trovare senza posto, era stato in un primo tempo utilizzato su posto orario presso

tre scuole medie, ubicate in comuni diversi.

Tale utilizzazione fu, in effetti, contestata dal citato professor Ferraro, che con istanza del 3 novembre 1980, nel rappresentare la impossibilità di raggiungere in tempi ragionevoli le tre sedi assegnategli - distanti tra loro oltre cento chilometri - chiese una più adeguata sistemazione.

Ritenendo valida la richiesta, l'ufficio scolastico provinciale dispose che il predetto docente procedesse ad una diversa scelta di sede tra quelle disponibili dopo le operazioni di utilizzazione.

La nomina dell'interessato fu, di conseguenza, completata con 10 ore, disponibili presso la scuola media di San Lorenzo Bellizzi che, nell'anno scolastico 1979-1980, erano state conferite a titolo di incarico alla professoressa Candia.

Le operazioni in parola sono state effettuate in applicazione delle disposizioni contenute nell'ordinanza ministeriale 9 gennaio 1980 e nel rispetto dei diritti delle parti.

Il Ministro: BODRATO.

SANTI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere - premesso che nel corso della riunione della Giunta provinciale di Genova tenutosi in data 23 dicembre 1980, una delegazione del « Frente Amplio », l'organizzazione che da anni lotta per una soluzione democratica alla crisi politica, economica e sociale che travaglia l'Uruguay, ha portato a conoscenza della pubblica opinione la realtà di quel Paese, ponendo in particolare rilievo la situazione in cui vivono i numerosi prigionieri politici, tra cui anche cittadini italiani o figli di italiani, sottoposti a forme di detenzione contrarie ai diritti dell'uomo -

quali interventi voglia porre in atto affinché sia espressa al governo Uruguayano la profonda preoccupazione del popolo italiano per il perpetrarsi di detti

comportamenti e come intenda intervenire nelle opportune sedi internazionali onde richiedere il rispetto, da parte di quel governo, dei diritti civili e dei principi della legalità e della libertà democratica nei confronti dei prigionieri politici. (4-06902)

RISPOSTA. — Il problema generale della situazione dei diritti dell'uomo in Uruguay è attentamente seguito in ambito commissione dei diritti dell'uomo (CDU) delle Nazioni unite, cui l'Italia ha posto quest'anno la propria candidatura.

Già da alcuni anni, infatti, la CDU discute con procedura a porte chiuse il caso dell'Uruguay assieme a quello di altri paesi.

Quest'anno per la prima volta, la commissione ha anche esaminato il problema delle persone scomparse nel paese latino-americano sulla base di un rapporto redatto da un gruppo di lavoro appositamente istituito nel 1980 con lo scopo di investigare sulle sparizioni forzate o involontarie di persone in Africa del Sud, Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Guatemala, Messico, Nicaragua, Perù, Salvador, Uruguay, Etiopia, Filippine ed Indonesia.

Come è noto, il Governo italiano ha sempre seguito con la massima attenzione il gravissimo problema dei detenuti politici ovunque questo si sia manifestato e continua ad intervenire, nei modi che si sono via via rivelati più efficaci, sia sul piano bilaterale sia su quello multilaterale in difesa dei diritti umani in generale.

In primo luogo l'azione è diretta verso quelle persone che avevano o hanno la cittadinanza solo italiana, poi anche a favore di quelle aventi doppia cittadinanza, ed infine a favore di quelle persone il cui ascendente italiano va ricercato nelle generazioni passate, nella convinzione che il rispetto e la difesa dei diritti umani trascendono le norme del diritto internazionale, le quali stabiliscono che la protezione può essere esercitata da uno Stato soltanto nei confronti delle persone aventi la sua cittadinanza.

Nel caso specifico dell'Uruguay, le nostre rappresentanze diplomatiche e consolari si sono adoperate intervenendo tempestivamente in favore di quei detenuti politici, che, pur essendo cittadini uruguayani, avessero conservato la cittadinanza italiana o, a maggior ragione, di coloro che fossero soltanto cittadini italiani.

L'azione così svolta dal 1973, anno in cui si instaurò l'attuale regime in quel paese, e quindi vennero meno le garanzie costituzionali, ha prodotto alcuni risultati apprezzabili: è stata ottenuta, in particolare, la liberazione di 49 detenuti.

Attualmente sono in carcere per motivi politici 28 detenuti in possesso della doppia cittadinanza, italiana ed uruguayana. Sono altresì detenuti due cittadini italiani, Giuseppe Falduti e Giorgio Sammartino, per i quali potrà essere richiesta formalmente la libertà anticipata, una volta concluso l'iter giudiziario a loro carico, sulla base di una recente legge che prevede tale possibilità. Tale richiesta anzi è già stata formulata per il Falduti, che è stato recentemente condannato a sei anni di reclusione, in quanto egli ha ormai scontato due terzi della pena: secondo assicurazioni fornite dalle autorità uruguayane alla nostra ambasciata in Montevideo, il Falduti potrebbe essere rilasciato già nel corso del mese di aprile 1981.

Tra i doppi cittadini detenuti si segnala in particolare il caso della signora Celiberti, la cui vicenda ha interessato l'opinione pubblica di diversi paesi.

Questi nostri connazionali ricevono la costante assistenza dell'ambasciata d'Italia a Montevideo che si adopera con ogni mezzo presso le autorità locali allo scopo di ottenerne la liberazione e per garantire loro migliori condizioni di detenzione: tale opera ha conseguito dei risultati positivi, visto che dal 1973, anno in cui si instaurò, come ho già ricordato, l'attuale regime, sono stati liberati 49 connazionali. Essa è tuttavia ostacolata sul piano formale dall'atteggiamento delle autorità uruguayane che negano l'applicabilità della

protezione diplomatica alle persone che esse considerano, in base alla legge locale, anche cittadini di quello Stato.

Il Sottosegretario di Stato: SPERANZA.

SILVESTRI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se il Governo è a conoscenza del fatto che la SIP, nell'anno in corso, contrariamente a quanto previsto dai contratti stipulati con i propri fornitori, ha saldato e sta saldando i debiti con ritardi che variano dai 2 ai 3 mesi senza corrispondere una lira di interesse.

Per sapere se il Governo è a conoscenza della imposizione, perpretata sempre dalla SIP, secondo la quale dall'anno venturo i pagamenti verranno effettuati a 4 mesi dalla fattura.

Per conoscere le valutazioni del Governo su questa strategia aziendale che porterebbe a far sobbarcare alle ditte fornitrici oneri per conti della SIP determinando, situazioni di estrema difficoltà a piccole aziende localizzate soprattutto nel Mezzogiorno. (4-05253)

RISPOSTA. — I fatti richiamati vanno ricondotti alle gravi e crescenti difficoltà di ordine economico-finanziario in cui è venuta a trovarsi la concessionaria SIP, soprattutto nella seconda metà del 1980.

Di tali difficoltà le imprese appaltatrici sono state tempestivamente informate. In ogni caso, la SIP sta già effettuando ed effettuerà con la massima tempestività il pagamento delle quote scadute, con precedenza per quelle di più vecchia data, in relazione alle effettive consistenze di cassa, via via che queste si renderanno disponibili nell'immediato futuro.

Il Ministro: DE MICHELIS.

STEGAGNINI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere, quali iniziative intende adottare in ordine alla anomala si-

tuazione verificatasi nell'ambito delle forze armate per quanto attiene l'applicazione e l'interpretazione dell'articolo 1-bis della legge 19 febbraio 1979, n. 52, riguardante l'attribuzione degli aumenti periodici biennali agli ufficiali cessati dal servizio permanente in data anteriore al 22 febbraio 1979 ai sensi del settimo comma dell'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 e del quinto comma dell'articolo 17 della stessa legge.

Risulta infatti, che, nonostante le disposizioni del Ministro della difesa diramate con nota n. 13778 Gab. del 30 aprile 1979, talune sezioni della Corte dei conti rifiutano la registrazione dei decreti di riliquidazione delle pensioni ordinarie e privilegiate di numerosi ufficiali, il che, oltre a creare una ingiusta disparità di trattamento, vanifica lo spirito della norma e la giusta interpretazione che di essa ha dato il Ministro della difesa con la circolare sopra richiamata. (4-03790)

RISPOSTA. — A seguito delle azioni svolte da questo Ministero, le delegazioni regionali della Corte dei conti hanno ammesso a visto e registrazione i provvedimenti pensionistici con i quali è stata effettuata, in base al disposto dell'articolo 1-bis della legge 19 febbraio 1979, n. 52, la riliquidazione delle pensioni in favore degli ufficiali cessati dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della legge stessa (22 febbraio 1979).

Il Ministro: LAGORIO.

TASSONE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere —

premesso che l'articolo 2 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, prevede che i dipendenti dello Stato eletti a cariche di consigliere comunale e provinciale possano assentarsi dal servizio per il tempo necessario all'espletamento del mandato;

considerato che il signor Giacinto Casciaro, dipendente dell'ufficio imposte dirette di Rossano, spontaneamente ha

giustificato le assenze per l'espletamento del mandato di cui innanzi —

se ritenga quanto meno persecutoria, nei riguardi del Casciaro, l'azione dell'amministrazione finanziaria la quale, con una interpretazione al di fuori della legge non consente ancora la libertà di espletare, nei modi e nei tempi ritenuti opportuni, il mandato consiliare al citato consigliere. (4-06699)

RISPOSTA. — Sullo stesso argomento si è già avuto modo di fornire notizie rispondendo, nell'agosto 1980, alla precedente interrogazione n. 4-04170.

In questa sede non può che ribadirsi come l'Amministrazione non ponga in essere assolutamente alcuna azione persecutoria nei riguardi del signor Giacinto Casciaro, eletto consigliere comunale al comune di Rossano Calabro.

In tali casi, infatti, la legge 12 dicembre 1966, n. 1078, a cui l'Amministrazione rigorosamente si attiene, prevede che l'impiegato è autorizzato, a richiesta, ad assentarsi dal servizio per il tempo necessario all'espletamento del mandato.

Nei confronti del predetto signor Casciaro, che dal settembre del 1979 continua ad assentarsi dall'ufficio in via pressoché continuativa, l'Amministrazione non ha potuto rilasciare la prescritta autorizzazione in quanto il medesimo si è limitato a produrre, in data 14 giugno 1980, una generica richiesta con la quale ha dichiarato di non essere in grado di quantificare il tempo necessario all'espletamento del mandato.

Per poter regolarizzare quindi la posizione del suddetto dipendente, senza perdere di vista le esigenze della funzionalità dell'ufficio finanziario presso cui presta servizio, si è reso necessario sentire la prefettura di Cosenza circa i giorni settimanali necessari, nella specie, per l'espletamento del mandato che l'impiegato di cui trattasi è stato chiamato a svolgere.

Il Ministro: REVIGLIO.

TASSONE. — *Ai Ministri delle finanze e della difesa.* — Per sapere quali sono i motivi per cui presso gli UTE della Calabria la richiesta di certificati catastali e del tipo di frazionamento vengono accolte solo dopo che l'autorità militare competente rilascia il nulla-osta, che comporta, di conseguenza, notevoli ritardi nel rilascio dei certificati stessi.

Per conoscere altresì quali provvedimenti intendano adottare per ovviare agli inconvenienti lamentati. (4-07375)

RISPOSTA. — La procedura di cui all'interrogazione riguarda soltanto quelle zone di territorio di competenza e destinazione di uso militare, per le quali ogni informazione di carattere catastale è da considerarsi riservata e quindi soggetta al preventivo nulla-osta di quella autorità.

Nessun assenso di altra natura è invece richiesto per le certificazioni ordinarie, come per altro avviene in tutto il territorio nazionale, dagli uffici tecnici erariali della Calabria, che, interpellati, hanno di ciò dato conferma.

Il Ministro delle finanze: REVIGLIO.

TESSARI ALESSANDRO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza della irruzione e perquisizione operata da 3 persone, armi in pugno, in abiti civili, che si sono presentate come agenti della DIGOS il giorno 30 novembre 1979 alle ore 9,15 presso l'abitazione dell'ingegner Giancarlo Filligoi in Via Castelfidardo 37/8 in Roma. La perquisizione è avvenuta mentre l'ingegner Filligoi era assente dall'Italia e i presenti agenti non hanno esibito alcun mandato di perquisizione ad un amico dell'ingegner Filligoi che si trovava momentaneamente suo ospite.

L'ingegner Filligoi, appena informato della cosa, è rientrato a Roma e ha chiesto informazioni dell'accaduto presso la questura, dove nessuna spiegazione gli è stata data e nessun verbale dell'avvenuta perquisizione.

Alla luce di quanto sopra, l'interrogante chiede se il Ministro non ritenga di dover chiarire l'operato della questura per questo grave episodio e spiegare chi e per quali motivi fondati ha dato ordini per tale procedura; se non ritenga che all'interessato debba essere fornita documentazione scritta di quanto avvenuto in sua assenza nella sua abitazione ed a quali risultati abbia portato la perquisizione.

(4-02046)

RISPOSTA. — L'episodio cui l'interrogante si riferisce va inquadrato nelle indagini condotte dalla squadra mobile della questura di Roma sull'omicidio di Gaetano Casabella, avvenuto verso la fine del mese di novembre dell'anno 1979 in un deposito della Italcart, nel corso delle quali erano emersi elementi di responsabilità nei confronti di un certo Daniel.

Durante una perquisizione eseguita il 30 novembre 1979 nell'abitazione di una donna, amica della vittima e di altre persone coinvolte in un traffico di *travellers cheques* rubati e falsificati, gli agenti operanti rinvenivano una rubrica telefonica nella quale era annotato il nome di Daniel Soares e il relativo recapito telefonico.

Accertato che il numero telefonico corrispondeva a quello dell'abitazione dell'ingegner Giancarlo Filligoi, gli inquirenti si recavano nell'abitazione medesima dove rintracciavano il suddetto Daniel Soares, che veniva identificato quale cittadino brasiliano, nato a Rio do Sul Santa Caterina il 15 dicembre 1940 e dimorante in Italia privo di permesso di soggiorno.

Dopo sommarie indagini compiute al fine di stabilire gli eventuali collegamenti del Soares con le persone implicate nella vicenda, lo stesso veniva accompagnato in questura, dove si accertava la sua estraneità ai fatti.

Nei confronti del Soares veniva elevata contravvenzione ai sensi dell'articolo 142 del testo unico leggi di pubblica sicurezza.

L'accesso compiuto nella casa dell'ingegner Filligoi, al quale non può essere

attribuito carattere di perquisizione, è stato effettuato solo ai fini dell'accertamento dell'identità del Soares.

Il Ministro: ROGNONI.

ZANFAGNA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere l'esatta posizione dell'ex carabiniere Giuseppe Punzi collocato in congedo il 12 ottobre 1977. Costui, dimesso dall'ospedale militare di Napoli con processo infiltrativo tubercolare, enfisema e catarro bronchiale cronico, ha ottenuto la pensione di prima categoria con assegno di superinvalidità a partire, appunto, dal 1977.

Sta di fatto che il Punzi è costretto a curarsi senza percepire assegno di qualsiasi genere. L'interrogante auspica quindi un intervento diretto del ministro onde possano essere superati gli evidenti ma in di un giovane che paga le conseguenze del concepibili ostacoli burocratici trattandosi dovere compiuto. (4-03933)

RISPOSTA. — La pratica relativa al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, con eventuale attribuzione di pensione privilegiata ordinaria, delle infermità contratte dall'ex carabiniere Giuseppe Punzi si trova tuttora all'esame, per il prescritto parere, del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie. Ciò in quanto detto comitato ha ritenuto di chiedere altra documentazione sanitaria, che è stata inviata.

Appena in possesso del richiesto parere, sarà cura di questo Ministero provvedere con la massima sollecitudine agli ulteriori incombenti di competenza.

Il Ministro: LAGORIO.

ZANONE E FERRARI GIORGIO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere — premesso che il Ministero della difesa ha disposto il precongedo dei militari in servizio di leva residenti nei comuni più col-

piti dal terremoto del 23 novembre 1980 - quali criteri siano stati seguiti dal Ministero della difesa nell'individuare i comuni colpiti dal terremoto, dato che sono stati compresi nel predetto provvedimento alcuni comuni scarsamente danneggiati quale ad esempio Muro Lucano. (4-06646)

RISPOSTA. — L'articolo 4 della legge 22 dicembre 1980, n. 874, prevede l'emanazione da parte del Presidente del Consiglio di un apposito decreto recante l'elenco dei comuni colpiti dal sisma del 23 novembre 1980.

In attesa, il Ministero della difesa si avvale, per i provvedimenti di sua competenza, degli elenchi forniti dal Ministero dell'interno che provvede ad aggiornarli in base a successivi accertamenti.

Il Ministro: LAGORIO.

ZOLLA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere:

se è a conoscenza delle gravissime ripercussioni che sta provocando sulla situazione economica ossolana, già in stato di pesante crisi, il provvedimento con il

quale è stata disabilitata la dogana di Domodossola allo sdoganamento dei prodotti siderurgici;

se è stato adeguatamente valutato il fatto che, in conseguenza di ciò, ogni vagone diretto alle acciaierie della SISMA o della CERETTI e proveniente dalla vicina Svizzera dovrà proseguire sino a Milano con un maggiore percorso di duecentocinquanta chilometri e una spesa ulteriore di centoquarantamila lire per vagone;

se non ritiene, in considerazione dei dati esposti, di revocare immediatamente tale pernicioso provvedimento. (4-05869)

RISPOSTA. — La questione prospettata ha trovato soluzione attraverso il decreto ministeriale 27 marzo 1981 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 30 marzo 1981, n. 88.

Con tale provvedimento, infatti, l'ufficio doganale di Domodossola viene incluso fra quelli abilitati a compiere operazioni di importazione definitiva di alcuni prodotti siderurgici.

Il Ministro: REVIGLIO.